

Remondini architetti

francesco@remondiniarchitetti.it - claudio@remondiniarchitetti.it

via Fanin, 22/c - 40026 Imola (BO) - tel. 0542 44333

Pratica:

ASP_AN2.7 LASIE

Oggetto:

PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO

Città:

IMOLA (BO)

Frazione:

-

Via e civico

Via SELICE - Via BUSSOLO

Committente:

Gruppo Basso spa

Progettista:

Arch. Francesco Remondini

Orientamento planimetrico:

Revisioni:

rev.	data:	oggetto:
0	16/11/2021	Prima emissione
1	12/05/2023	Aggiornamento
2		
3		
4		
5		

Oggetto della tavola:

Estratto strumenti urbanistici sovraordinati

Data 12/05/2023

Scala 1: 500

Elaborato nr.

1.a

Rif. archivio

prog. nr 774 - PUA GRUPPO BASSO rev3

profilo stampa nr -

plan. nr 05



**ACCORDO TERRITORIALE
PER
IL POLO FUNZIONALE METROPOLITANO INTEGRATO
"SELICE - A 14"**

*fra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Imola e il Nuovo Circondario Imolese
ai sensi dell'art. 58 L.R. 24/2017, dell'art. 9.5 e 9.1 del
PTCP, dell'art. 42, 44, 48 e 51 del PTM e cap. 4.2 parte B del PUMS*

**ACCORDO TERRITORIALE
PER IL POLO FUNZIONALE METROPOLITANO INTEGRATO
"SELICE - A 14"**

*fra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Imola e il Circondario Imolese
ai sensi dell'art. 58 L.R. 24/2017, dell'art. 9.5 e 9.1 del
PTCP, dell'art. 42, 44, 48 e 51 del PTM e cap. 4.2 parte B del PUMS*

- **La CITTA' METROPOLITANA di BOLOGNA**, rappresentata dal **Sindaco Virginio Merola**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione, Via Zamboni n.13 - 40126 Bologna, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. __ del __/__/__;
- **IL COMUNE DI IMOLA**, rappresentato dal Sindaco Marco Panieri che agisce per dare esecuzione alla deliberazione del C.C. n. __ del __/__/__;
- **IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE**, rappresentato da _____ che agisce per dare esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. __ del __/__/__;

VISTI

- la Legge Regionale Emilia Romagna 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" e visto l'art.58 (ex art. 15 della L.R. 20/2000) che individua nell' "Accordo Territoriale" lo strumento negoziale che la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni possono promuovere per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni di livello sovracomunale e coordinate l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 Marzo 2004 (in seguito denominato PTCP);
- l'Accordo Territoriale "Polo Funzionale Multisala" sottoscritto in data 04/06/2009 dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dal Comune di Imola che individua nell'ambito N21A (APF.6 nel RUE vigente), in prossimità del casello autostradale, un'area commerciale/terziaria con 26.000 mq di SdV e una attività cinematografica "multisala" ai sensi della del. C.R. n.128 del 25/7/2007, oltre ad attività di ristorazione e servizi;
- il Piano Strategico Metropolitan 2.0 individua l'incremento della buona occupazione come politica per lo sviluppo strategico del territorio e l'occupazione duratura come elemento qualificante per la sostenibilità degli insediamenti produttivi e che nel merito dell'impatto occupazionale mette in relazione

lo sviluppo di nuovi insediamenti con la definizione di appositi accordi costruiti coinvolgendo le organizzazioni sindacali;

- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che ha rivisto le politiche in materia di **grande logistica** individuando come idonei ad ospitarla anche in ambiti produttivi sovracomunali prossimi ad un casello autostradale (Imola, Castel San Pietro, Martignone e Altedo). In particolare, nel contesto del PUMS, ed in applicazione dei criteri di cui sopra, è stata attestata l'idoneità dell'Hub di Imola ad ospitare insediamenti qualificati come di "grande logistica" (con SU > mq. 10.000), subordinatamente alla previsione di un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico per gli addetti, non sussistendo idonei collegamenti ferroviari. Tale politica è stata recepita dal PTM;
- il PTM approvato (con delibera del consiglio metropolitano n. 16 in data 12/05/2021) che all'art. 13 ha confermato il Polo Funzionale a marcata caratterizzazione commerciale Via Lasie condiviso nel 2009; lo stesso piano ha dato inoltre merito all'art. 27 della modifica in corso all'AT vigente che conferma le quote commerciali già attribuite proponendo una diversa distribuzione all'interno di un ambito più esteso ma afferente al Polo detto, perseguendo gli obiettivi finalizzati a migliorare l'accessibilità (ciclabile e con TPM), potenziare i servizi ecosistemici con particolare riguardo alle condizioni specifiche dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- la Legge Regionale n. 14 del 5/7/1999 "Norme per la disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114";
- la Delibera del Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" e successive modifiche introdotte dalle deliberazioni del Consiglio regionale 344/02-653/05 e deliberazione dell'Assemblea legislativa 155/08;
- la vigente legislazione regionale sugli esercizi cinematografici (LR 12/2006 e ultimo "Programma quadriennale per l'insediamento di esercizi cinematografici e atto di indirizzo e coordinamento tecnico" approvato con DAL n. 71 del 28/02/2012) che pone precise indicazioni rispetto alle caratteristiche e alle dotazioni infrastrutturali e trasportistiche richieste alle nuove multisale in funzione della loro dimensione e quindi in funzione del loro rilievo sovracomunale;
- l'Accordo Territoriale per gli Ambiti Produttivi del Nuovo Circondario Imolese, sottoscritto dalla Provincia/Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dai dieci Comuni aderenti acquisito al prot. 122438 del 21.10.2015 della Città Metropolitana;
- la modifica all'art. 4 dell'Accordo Territoriale predetto relativo alla previsione di funzioni di grande logistica (maggiore di 10.000 mq) sottoscritto dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dai dieci Comuni aderenti in data 29 settembre 2020;
- il RUE del Comune di Imola approvato con delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015 che prevede nell'ambito "N24A Lasie-Selice" già oggetto di Piano particolareggiato di iniziativa privata a destinazione

produttiva/terziaria, non attuato, la possibilità di attivare 5.000 mq di SdV per medie strutture di vendita non alimentari, con SdV non superiore a 2.500 mq;

- la Variante 2 al RUE approvata con delibera C.C. n. 177 del 14/12/2017 che prevede la possibilità di attivare ulteriori 5.000 mq di SdV nell'ambito N24A predetto, garantendo il contestuale completamento della rete infrastrutturale e delle opere necessarie a minimizzare l'impatto ambientale, a condizione che venga sottoscritto un Accordo Territoriale con la Città Metropolitana di Bologna in conformità al POIC;
- il POC 2017-2022 del Comune di Imola approvato con delibera C.C. n. 68 del 4/06/2019 che individua gli ambiti ASP_AN2.7 e ASP_AN2.9 LASIE, adiacenti al predetto ambito N24A, prevedendo la possibilità di attivare medie strutture di vendita con dimensioni da definire tramite apposito Accordo Territoriale con la Città Metropolitana di Bologna in conformità al POIC e al PTM;
- la richiesta presentata dalla proprietà dell'Ambito N21A Multisala (ora APF6) al Comune di Imola in data 19/01/2018 (prot. 2566 del 23/1/2018), di modifica dell'accordo territoriale "Polo Funzionale Multisala" per ridurre gli oneri infrastrutturali e perequativi a carico dell'intervento, per la ridefinizione degli obblighi convenzionali connessi alle previsioni commerciali nell'ambito.
- per l'ambito ASP_AN2.9 la proprietà in data 15/01/2020 ha presentato un progetto di PUA in conformità al PSC e POC vigenti, con usi terziari e produttivi comprensivi anche di logistica;
- in data 27/2/2020 prot. 6778 il Comune di Imola ha inviato alla Città Metropolitana di Bologna la richiesta di definizione di un nuovo Accordo Territoriale al fine di coordinare gli usi commerciali nel più ampio comparto Lasie-Selice-Casello A14 comprensivo degli ambiti N24A, ASP_AN2.7, APF6 e ASP_AN2.9.
- che con determina dirigenziale n. 770/2020 è stato istituito il gruppo di lavoro per il Tavolo Tecnico interistituzionale per l'elaborazione dell'AT in oggetto;
- in data 29/09/2020 le proprietà dei quattro ambiti (APF6, ASP-AN2.7, ASP-AN 2.9 e N24A) hanno presentato una proposta di redistribuzione della SdV dell'intero quadrante e delle opere infrastrutturali con successivo approfondimento in data 9/4/2021 (Allegato 1 Schema di Assetto);
- il "Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile" che promuove lo sviluppo del territorio con l'obiettivo della piena e buona occupazione e il Patto per il Lavoro regionale che definisce l'impegno ad investire sulla qualità del lavoro come azione per contrastare irregolarità ed illegalità occupazionale;

PREMESSO CHE:

- Il quadrante oggetto del presente AT è delimitato ad ovest dalla via Selice, a sud dalla via Lasie, ad est dalla via Fossetta e a nord dalla autostrada A14 Bologna-Taranto. La via Selice – SP610 è definita dal PMP viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale, è anche individuata dal PTCP/PTM viabilità storica. Inoltre la rete autostradale A14 sarà interessata dall'allargamento della 4° corsia; il

PUMS prevede sulla via Selice rete di trasporto pubblico di II livello (60'') e sulla via Lasie rete di trasporto pubblico di IV livello;

- sia il PTCP (art. 8.2-d2) che il PTM (Tav. 2.IV Carta degli ecosistemi) individuano l'intero quadrante come zone della centuriazione di interesse storico-archeologico nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi della centuriazione. Sul lato est ambito è in aderenza con la zona agricola o residenziale della frazione Chiusura per la quale saranno necessari interventi di mitigazione al fine di risolvere l'interferenza con la rete ecologica

CONSTATATO CHE:

- in data 12 maggio 2021 il Sindaco Metropolitano, con delibera del consiglio metropolitano n. 16 ha approvato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), che, ai sensi dell'art. 41 della LR 24/2017, definisce specifiche norme di pianificazione in relazione alle politiche di sviluppo degli insediamenti produttivi e logistici, nonché alla definizione, attuazione e gestione della perequazione territoriale metropolitana.
- Il PTM inoltre contiene gli indirizzi e prescrizioni per gli insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana nonché la definizione, attuazione e gestione della perequazione territoriale metropolitana Articoli 50 e 51;

CONSIDERATO CHE:

- la tav. 3 del PTCP identifica il polo funzionale APF.6 Multisala in chiave ideogrammatica poi elaborata nella tav. 1 della Struttura del PTM e rappresentata nella nuova perimetrazione definita per l'intero quadrante quale polo metropolitano a marcata caratterizzazione commerciale pertanto non è necessaria alcuna variante al PTCP per la ridefinizione della distribuzione delle SdV negli ambiti adiacenti;
- Il PTM all'art. 44 riconosce per la stessa area la possibilità di realizzare nuovi insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana subordinati alla conclusione di un accordo territoriale sottoscritto da tutti i Comuni del Nuovo Circondario Imolese;
- La destinazione a multisala e ricettivo/direzionale prevista nell'APF6 Multisala rimane invariata, ovvero di un esercizio cinematografico che la legge di settore classifica come Grande multisala di rilievo sovracomunale (in quanto ha oltre 1.200 posti a sedere e oltre i 6 schermi, cfr: art. 2 lett f della LR 12/2006 e cap. 2.1 del "Programma quadriennale per l'insediamento di esercizi cinematografici e atto di indirizzo e coordinamento tecnico" approvato con DAL n. 71 del 28/02/2012).
- il PUA dell'ambito ASP_AN 2.9 in corso di approvazione ammette le funzioni produttive compresa la destinazione logistica, ammessa dal PUMS e dal PTM, subordinata alle condizioni previste dall'AT specifico modificato nel 2020.

L'art. 4 dell'AT per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese, prevede la possibilità di insediare tale funzione a grande impatto a seguito di specifici accordi di programma che definiscano

“piani di assetto” intesi a rendere sostenibile l’insieme di interventi volti ad assicurare maggiore qualità di APEA all’Ambito complessivo e a conformare gli interventi alla Green Logistic;

- la ridefinizione del polo funzionale perimetrato nel PTM non comporta il consumo di suolo ai sensi dell’art. 6 c.7 della L.R. 24/2017 ma ne attua quanto previsto in PSC pertanto la necessaria variante è intesa ai soli strumenti comunali (orientata alla riorganizzazione delle destinazioni pianificate e contenute nel POC e RUE) e ne definisce le superfici commerciali in diminuzione rispetto al previsto.
- Ai sensi dell’art. 51 c.2 del PTM tutti gli interventi di cui all’art. 4 c.2 della L.R. 24/2017 di cui il procedimento sia stato avviato successivamente alla data di adozione del PTM sono tenuti a concorrere al fondo perequativo metropolitano per l’uso commerciale, insediamenti cinematografici e grande logistica;
- Ai sensi dell’art. 51 c.3 del PTM di cui all’art. 41 c.5 della L.R. 24/2017, per gli interventi di cui al punto precedente, confluisce nel fondo metropolitano una quota pari al 50% del Contributo straordinario e degli oneri di urbanizzazione secondaria;
- Inoltre nel caso si attivasse la grande logistica (> 10.000 mq di SU) negli ambiti oggetto del presente Accordo, l’art. 4 del precitato AT per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese prevede il contributo di sostenibilità a carico dei singoli interventi di logistica, pari a € 4,00 al mq di SU edificata. Detto contributo è istituito a favore della Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. n. 41 della LR n.24/2017 e del PTM;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSTATATO

Le Parti sottoscrittenti concordano con i seguenti obiettivi strategici finalizzati a favorire l’insediamento di attività commerciali, direzionali, ricettive, produttive e logistiche nel quadrante compreso tra l’autostrada, la via Lasie, la via Selice e la via Fossetta e convergono sui seguenti obiettivi e linee di pianificazione.

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Contenuti in Premessa

La Premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Territoriale (di seguito solo Accordo) e si devono intendere qui integralmente riportati.

Art. 2

Oggetto e finalità dell’Accordo

1. Il presente Accordo ha per **oggetto** la ridefinizione del polo funzionale Multisala (di cui all’AT del 2009) in un nuovo polo funzionale denominato “Selice-A14” a destinazione mista (commerciale non alimentare, ricettivo, direzionale, produttivo e logistico) nella forma

dell'area commerciale integrata comprendente gli ambiti ASP_AN2.7, ASP_AN2.9, N24A e APF.6 (quest'ultimo già polo funzionale Multisala) nella zona industriale di Imola come definito nei successivi articoli e dallo schema di assetto allegato.

2. Le **finalità** del presente Accordo, in coerenza con gli indirizzi previsti dal PTCP, dal PUMS e dall'art. 44 del PTM, sono la condivisione:
 - **dell'assetto urbanistico e territoriale** complessivo dell'Ambito di intervento;
 - del **dimensionamento** complessivo del quadrante;
 - **delle soglie commerciali** sovracomunali sostenibili;
 - di un **mix funzionale** compatibile con il contesto e delle modalità di attuazione in caso di attivazione della **funzione grande logistica**;
 - della **sostenibilità ambientale**, la valorizzazione ecologica e l'inserimento paesaggistico del quadrante complessivo;
 - delle opere necessarie per garantire l'**accessibilità** carrabile, ciclopedonale e col trasporto pubblico e la loro programmazione temporale connessa all'attuazione delle previsioni urbanistiche;
 - della applicazione della **perequazione territoriale metropolitana** come disciplinata all'artt. 50 e 51 del PTM in relazione al mix funzionale commerciale, direzionale, ricettivo proposto, nonché in relazione alla funzione **grande logistica** con Su >10.000 mq in coerenza con l'art. 4 dell'AT richiamato nelle premesse.

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO TERRITORIALE E ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Art. 3

Assetto urbanistico del polo funzionale e funzioni insediabili

1. Il nuovo polo funzionale si identifica con gli ambiti di seguito descritti, interessando una superficie territoriale complessiva di circa 40 ettari; è localizzato in adiacenza al casello autostradale della A14 posto a nord del Capoluogo e contiguo ad altri comparti produttivi e di servizio della zona industriale di Imola. I quattro sub-ambiti interessati sono da considerarsi strategici per la riorganizzazione complessiva dell'assetto di questa porzione della città, raggiungibile dalla stazione ferroviaria attraverso la via Selice (poi SP610) che prosegue verso nord collegando Imola ai Comuni di Mordano, Massalombarda, Conselice.
2. Gli ambiti facenti parte del polo funzionale sono pianificati nel PSC, POC e RUE per diversi usi fra i quali il commercio e la logistica e vengono ridistribuiti come riportato di seguito:
 - Ambito APF6: St 16 ettari, SU massima 46.000 mq e SdV di 11.000 mq con destinazioni principali: commerciali non alimentari, direzionali, artigianali, produttivo, direzionali-ricreative (tra cui multisala). Una quota della superficie di vendita già prevista nell'ambito APF6 Multisala (26.000 mq a

seguito dell'AT del 2009 citato in premessa) viene ridistribuita in parte nell'ambito N24A (5.000 mq*) e in parte nell'ambito ASP_AN2.7 (8.500 mq**), a parità di Su massima complessiva, in considerazione dell'affaccio di questi ambiti sulla principale via di accesso alla città e sul casello autostradale.

È inoltre confermata la possibilità di insediare nel subambito APF6 una multisala cinematografica di rilievo sovracomunale garantendo in sede attuativa le dotazioni infrastrutturali e gli standard richiesti ai sensi della normativa regionale in materia;

E' inoltre da sviluppare in sede attuativa l'attivazione di politiche di rigenerazione e sostegno all'offerta cinematografica del centro storico ai sensi dell'art. 48 c.11 del PTM, nonché sviluppare quanto richiesto nell'art. 48 c.9 e 10 del PTM;

- Ambito N24A: St 9,5 ettari, Su massima 39.000 mq, SdV massima 10.000 mq (5.000 + 5.000*), destinazioni principali: commerciali non alimentari, artigianali, produttive, di servizio.

- Ambito ASP AN2.7: St 7,5 ettari, Su massima 23.732 mq, SdV massima 8.500 mq**, destinazioni principali: commerciali non alimentari, alberghiere, artigianali, produttive, di servizio. Per l'ambito ASP_AN2.7 si dà atto che la parte di area interessata dal cantiere per la Quarta corsia dell'A14 potrà essere attuata solo al termine dello stesso, ovvero mediante specifico Accordo con la società Autostrade e il MIT finalizzato a modificare l'area di cantiere. Il PUA conterrà la progettazione complessiva e lo stralcio attuabile anche in presenza del cantiere, per la cui posizione il Comune di Imola ha avviato un confronto con Società Autostrade per l'Italia al fine di ridurre per quanto possibile le interferenze.

- Ambito ASP AN2.9: St 8 ettari, Su massima 30.350 mq, destinazioni principali: produttive, logistiche, artigianali. Per tale ambito si conviene di escludere destinazioni di commercio al dettaglio, privilegiando destinazioni produttive, artigianali, di servizio e di grande logistica > 10.000 mq di Su. Per l'attuazione della funzione di grande logistica dovrà essere sviluppato quanto richiesto in sede di AT specifico richiamato in premessa.

L'assetto così descritto configura un'Area Commerciale Integrata di rilevanza metropolitana con una SV complessiva 29.500 mq e una SU complessiva di 139.082 mq, con la possibilità di insediare, ai sensi dell'art. 9.5 del PTCP vigente, grandi strutture di vendita con l'esplicita esclusione delle tipologie 1, 3, 4, 7, 9, 15 e 17. In coerenza con l'art. 44 e con l'appendice glossario 1 del PTM è possibile insediare grandi e medie strutture di vendita non alimentari, escludendo la tipologia dei centri commerciali di livello inferiore e superiore.

La suddivisione della Su nelle specifiche destinazioni è demandata ai singoli permessi di costruire nel rispetto delle quantità massime di SdV definite nel presente accordo e nei PUA di ciascun comparto, senza necessità di modifiche all'Accordo.

3. La funzione di grande logistica potrà essere attuata secondo le regole condivise nell'AT specifico "Modifica all'art. 4 relativo alla previsione di funzioni di grande logistica (maggiore di 10.000 mq di Su)" sottoscritto dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dai dieci Comuni aderenti in data 29 settembre 2020. **A tal fine il presente Accordo territoriale assumerà valore di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 59 della LR 24/2017 con le aziende interessate, previa sottoscrizione per accettazione in sede di stipula della convenzione urbanistica per l'attuazione del relativo PUA .**
4. **Il perimetro, l'assetto complessivo del quadrante, la prevalenza delle funzioni e lo schema infrastrutturale e ambientale è schematizzato nell'Allegato 1.**

Art. 4

Accessibilità carrabile al polo funzionale

1. In attuazione degli obiettivi del PUMS richiamati nel Constatato, le Parti condividono di dotare l'area di un adeguato livello di accessibilità ed efficienza infrastrutturale sia pubblica che privata, a garanzia della sostenibilità dell'intervento.
2. Le Parti concordano che l'infrastruttura viaria necessaria per un adeguato livello di funzionalità del nuovo insediamento commerciale, da verificare in sede di VALSAT dei PUA in relazione ai requisiti richiesti per le multisale e per la logistica contenuti nel PTM, è individuata nell'adeguamento della viabilità esistente (via Lasie e via Selice) e nella nuova viabilità interna prevista nel PSC/RUE del Comune di Imola, qui riassunta nei seguenti elementi, a totale carico dei soggetti attuatori, come di seguito descritti:
 - rotatoria su via Selice per l'innesto della nuova viabilità di accesso al comparto;
 - adeguamento del tratto di via Selice con raddoppio corsie tra il casello A14 e la nuova rotatoria;
 - rotatoria baricentrica ai quattro ambiti;
 - rotatoria su via Lasie all'incrocio con via della Fossetta;
 - asse stradale interno a 2 corsie per senso di marcia tra la rotatoria Selice e quella baricentrica;
 - asse stradale a una corsia per senso di marcia tra la rotatoria baricentrica e quella su via Lasie.

Art. 5

Accessibilità Pubblica al polo funzionale

1. Visti gli obiettivi di mobilità sostenibile del PUMS (incremento degli spostamenti con TPM) nonché la normativa specifica di settore per le multisale e per il commercio (LR 12/2006 e cap. 2.1 del "Programma quadriennale per l'insediamento di esercizi cinematografici e atto di indirizzo e coordinamento tecnico" approvato con DAL n. 71 del 28/02/2012), le Parti assumono l'obiettivo di potenziare ed incentivare l'uso del servizio del trasporto pubblico da parte degli addetti, intercettando una nuova quota di utenza.

2. **Nello specifico per servire le attività commerciali sovracomunali**, che hanno orari compatibili con quello di servizio del TPL di Imola esistente, le parti condividono che il Comune di Imola avvierà nelle fasi attuative successive al presente Accordo, una interlocuzione con Tper, per valutare un adeguamento/ modifica del tracciato dell'attuale linea 4, per portarla all'interno del quadrante, con una fermata opportunamente collegata a tutti i comparti sia con percorsi ciclabili che pedonali.

Il Comune individuerà con i soggetti attuatori e TPer le modalità più opportune per il finanziamento di detto servizio adeguato/modificato, anche in relazione all'acquisto degli abbonamenti per gli addetti lavoratori.

3. **Per la multisala** a seconda del numero di schermi e posti a sedere, la normativa prevede determinati standard di trasporto pubblico o collettivo che il Comune valuterà in sede attuativa.

Il Comune di Imola valuterà la possibilità di concertare con i proponenti gestori della funzione ricreativa, l'impegno per l'attivazione di uno specifico servizio di trasporto collettivo tarato sulle esigenze di inizio e fine degli spettacoli, con le seguenti raccomandazioni:

- il collegamento dovrebbe coprire la tratta stradale tra la multisala e il centro di Imola, passando anche per la stazione;
- prevedere una fermata del Trasporto collettivo con una configurazione tale da consentire la sosta del mezzo anche per periodi di tempo prolungati, al fine di non occupare la carreggiata stradale e rallentare il traffico e di poter raccogliere più utenza possibile tra l'inizio e la fine dei vari spettacoli;
- valutare infine la possibilità di estendere il servizio anche in orari funzionali alla logistica;

Art. 6

Accessibilità ciclopedonale

Relativamente alla mobilità ciclabile, le parti condividono, nelle successive fasi attuative, la necessità di:

- completare il percorso ciclopedonale previsto in PUMS e PTM lungo la via Selice fino all'altezza del casello autostradale;
- realizzare marciapiede e pista ciclopedonale lungo la via Lasie fino a via della Fossetta;
- realizzare le relative connessioni agli ambiti del polo funzionale, con particolare attenzione all'accessibilità dai nuclei abitati di Chiusura e di via Lasie;
- Ricavare in sede propria e illuminati tutti i percorsi ciclopedonali interni come individuati nello schema di assetto Allegato 1;
- Gli ambiti dovranno essere dotati di postazioni per parcheggi biciclette anche elettriche in posizione sicura e funzionale agli ingressi delle attività che si andranno a insediare (multisala, aree commerciali e altre unità direzionali terziari e produttive logistiche).

Art. 7

Sostenibilità ambientale del polo: qualità delle dotazioni territoriali, permeabilità e rete ecologica

Le parti convengono sulla necessità di caratterizzare sotto il profilo qualitativo l'assetto insediativo del Polo assumendo e sviluppando nella fase attuativa successiva al presente AT alcune caratterizzazioni.

In particolare si condivide che la realizzazione del nuovo polo con mix funzionale comporta la ricerca delle migliori soluzioni in tema di sostenibilità, come di seguito riportato:

1. parcheggi pubblici permeabili e alberati: ciascun ambito dovrà assicurare la realizzazione dei parcheggi pubblici minimi di standard indicati nella relativa scheda di POC o di RUE, ipotizzando il massimo carico urbanistico, il più possibile accorpati e dovranno essere alberati (1 ogni 4 p.a.). Dovranno essere privilegiate soluzioni di pavimentazione permeabile al 100% per i posti auto;
2. parcheggi pertinenziali: dovranno essere ricavati all'interno di ciascun ambito in conformità alla normativa comunale e regionale in materia di insediamenti commerciali e grandi multisala. Qualora ricavati a raso dovranno essere permeabili e alberati (1 ogni 4 p.a.) evitando comunque l'uso dell'asfalto per gli stalli. Saranno da valutare quote di parcheggi interrati o multipiano al fine minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo.
3. Integrazione paesaggistica: la progettazione del verde e della viabilità dovrà inserirsi nel paesaggio esistente salvaguardando la riconoscibilità della struttura centuriata e degli elementi ad essa riconducibili (tabernacoli, strade storiche). Si dovranno curare con particolare attenzione i fronti edificati verso il territorio rurale e verso la frazione di Chiusura, prevedendo doppi filari alberati sul confine del quadrante; salvaguardare e valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali e archeologiche presenti nell'area come elementi di qualificazione ecologica e ambientale del progetto;
4. Verde pubblico e forestazione urbana: le aree verdi pubbliche e private dovranno svolgere principalmente il ruolo di miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'effetto "isola di calore" e pertanto dovranno essere adeguatamente alberate. Tutti i percorsi ciclopedonali dovranno essere alberati per consentirne l'ombreggiamento. Le eventuali quote di verde pubblico monetizzabile previste dal POC (comparto ASP.AN-2.7 per max 2.220 mq) e dal RUE dovranno essere utilizzate per interventi di riqualificazione di parchi urbani esistenti o per l'implementazione delle dotazioni di verde pubblico previste dal POC vigente. Il verde a corredo del polo dovrà essere arredato, illuminato, alberato e collegato alla rete ciclopedonale. Laddove vi fossero dotazioni di parcheggi pubblici in eccesso rispetto alle funzioni insediate sarà da privilegiare la trasformazione degli stessi in verde pubblico a forestazione urbana.
5. Dotazione ecologica ambientale: sul fronte est del quadrante, verso le abitazioni e i centri abitati esistenti dovranno essere adottate fasce di inserimento paesaggistico e mitigazione, consistenti in filari alberati e arbustivi. Lungo il tracciato dell'autostrada dovrà essere prevista una fascia verde con

funzione di mitigazione costituente verde privato connotandola come parte della rete ecologica collegata alla zona per la laminazione e allo scolo Fossetta (Allegato 1).

6. Sicurezza idraulica: le acque meteoriche dovranno essere laminate in conformità al PSAI vigente integrandole nella rete ecologica.

I progetti dei PUA per le zone P2 del PGRA sono sottoposti alla valutazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per la definizione del tirante idrico di riferimento e dell'invarianza idraulica ai sensi dell'art. 20 del PSAI; dovranno svolgere inoltre gli approfondimenti richiesti dal PGRA.

Per le aree all'interno della fascia di 200 m di rispetto del pozzo presente, il PUA dovrà essere corredato da specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.

7. Permeabilità e ricarica della falda: Il polo ricade in area di ricarica indiretta della falda di tipo B art. 5.3 PTCP e l'art. 28 di PTM. Le Parti condividono che l'area sarà dotata di una superficie permeabile pari almeno a:

- 25% della Superficie territoriale per l'ambito N24A;
- 25% per l'ambito ASP_AN2.9
- 30% per l'ambito APF6;
- 35% per l'ambito ASP_AN2.7

Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

Qualora nei lotti interessati si attivino usi terziari nell'ambito ASP_AN2.9 dovrà essere garantita una permeabilità pari al 35%.

8. Progettazione architettonica sostenibile: l'attuazione dei sub-ambiti commerciali e produttivi dovrà confrontarsi con i criteri di qualità progettuali di cui alle linee guida ACEA e APEA del PTM nonché con quanto contenuto al titolo 37, 38, 42, 43 e seguenti del PTM.

Art. 8

Perequazione Territoriale Metropolitana

1. Funzione Commerciale

In applicazione della Perequazione Territoriale Metropolitana di cui all'art. 50 e 51 del PTM il commercio sovracomunale partecipa al Fondo di perequazione nella misura del 50% del Contributo Straordinario e del 50% degli U2.

La SV di 26.000 mq, prevista nell'Accordo Territoriale "Multisala" del 2009, con il presente Accordo viene ridotta di 1.500 mq e in parte assegnata agli ambiti N24A e ASP_AN2.7.

Pertanto la quota di SV da sottoporre a Perequazione Metropolitana è pari a 12.000 mq di SV, corrispondenti alla nuova SV attivabile nell'ambito N24A (5.000 mq) e alla nuova SV attivabile nell'ambito ASP_AN2.7 (8.500 mq), detratti 1.500 mq di riduzione rispetto all'AT "Multisala" del 2009.

Il Contributo straordinario per l'attivazione delle funzioni commerciali in sostituzione del terziario, ai sensi del "Regolamento per il calcolo del contributo straordinario" approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 22/01/2018 del Comune di Imola, è pari a zero.

Gli U2, versati in sede di titoli edilizi in funzione della Su commerciale attivata, saranno trasferiti dal Comune di Imola al Fondo Metropolitan per le politiche condivise di cui al capitolo 5 del PTM.

2. Funzione Logistica:

In recepimento dell'art. 4 dell'Accordo Territoriale per le Aree produttive del Nuovo Circondario Imolese richiamato in premessa, qualora venisse attivata nel quadrante oggetto del presente Accordo la funzione di grande logistica (SU complessivamente superiore a 10.000 mq) il soggetto attuatore verserà il contributo di € 4,00 al mq di SU edificata alla Città Metropolitana di Bologna per attuare politiche di perequazione come previste dal PTM.

3. Contributo di Sostenibilità commerciale:

In recepimento dell'art. 9.5 del PTCP (POIC) punto 14, le Parti condividono che per rispondere alla necessità di perseguire una riqualificazione integrata delle parti di territorio urbanizzato, nonché per sostenere la rete commerciale tradizionale, è necessario un concorso economico dei soggetti attuatori degli interventi commerciali, quale misura compensativa che renda sostenibili i carichi insediativi previsti e le funzioni insediate per un importo pari a 48 €/mq di SV. Tale importo sarà vincolato:

- al completamento e integrazione della rete ciclopedonale tra la zona a nord della ferrovia e il centro storico;
- a sostegno della qualificazione e valorizzazione del commercio tradizionale e di vicinato nei "centri commerciali naturali".

Il contributo verrà versato con le seguenti modalità:

- 50% al rilascio del rispettivo Pdc del fabbricato di progetto ad uso commerciale;
- 50% all'ottenimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità del fabbricato di progetto ad uso commerciale.

PARTE III

ATTRATTIVITA', SVILUPPO E QUALIFICAZIONE OCCUPAZIONALE

Art. 9

Sostenibilità dell'occupazione

Considerati gli obiettivi in materia di sviluppo economico, sociale e del lavoro definiti all'interno del Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile e il nuovo Patto regionale per il lavoro e per il clima, considerate inoltre le linee individuate dal Piano strategico metropolitano 2.0 per lo sviluppo strategico del territorio e gli indirizzi per la qualità del lavoro previsti anche nel PULS della Città metropolitana di Bologna, i firmatari si impegnano a promuovere con le Parti sociali, datoriali e gli Enti locali un'Intesa per individuare, condividere e valorizzare azioni finalizzate alla sostenibilità e tutela occupazionale negli insediamenti individuati dall'Accordo territoriale.

PARTE IV

ASPETTI GESTIONALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 10

Forme e modalità di attuazione dell'Accordo Territoriale

1. L'attuazione del presente Accordo avverrà attraverso Piani Urbanistici Attuativi per ciascun ambito, che conterranno gli studi necessari ad attestare la sostenibilità degli interventi e saranno sottoposti a VALSAT ai sensi della L.R. 20/2000.
2. L'assetto e le previsioni commerciali definite con il presente Accordo, in conformità al PTM in materia di insediamenti commerciali, rendono efficaci le fasi attuative successive che verranno approvate dal Comune di Imola, previa acquisizione del parere da parte del Circondario Imolese e dei Comuni confinanti per le tipologie previste.
3. L'attuazione degli interventi di trasformazione funzionale, urbanistica ed edilizia sono subordinati alla contestuale realizzazione, da parte dei soggetti attuatori del polo funzionale, degli interventi necessari per garantire l'accessibilità e la sostenibilità territoriale e ambientale e nelle modalità che verranno stabilite in coerenza con il presente Accordo, nella convenzione urbanistica tra il Comune di Imola e i soggetti attuatori dell'intervento, come di seguito schematicamente indicato (vedere Allegato 1):

Stralcio A:

- a1) Realizzazione e cessione gratuita della rotatoria tra l'intersezione sulla via Selice con la viabilità di PSC; (A) a carico dell'ambito N24A
- a2) Realizzazione e cessione gratuita di quota parte della strada PSC dalla rotatoria della via Selice fino alla rotatoria all'intersezione dei 4 ambiti del Polo funzionale (1° stralcio, una corsia per senso di marcia); (N-P) a carico dell'ambito N24A

a3) Realizzazione e cessione gratuita della rotatoria baricentrica all'intersezione dei 4 ambiti del Polo funzionale; (D) a carico dell'ambito N24A

a4) Realizzazione e cessione gratuita dell'allargamento della via Lasie dall'incrocio con la via Selice fino alla via Brenta compresa la realizzazione e cessione gratuita della pista ciclabile; (I-L) a carico dell'ambito N24A

a5) cessione gratuita di tutte le aree interessate dalla viabilità di PSC di proprietà a carico dell'ambito APF6.

Stralcio B:

b1) adeguamento via Selice con raddoppio corsie nel tratto tra la rotatoria esistente del casello e la nuova rotatoria di accesso agli ambiti (R) a carico dell'ambito ASP_AN2.7.

b2) Realizzazione e cessione gratuita pista ciclopedonale lungo via Selice fino alla rotatoria esistente all'incrocio della via Lasie e Selice; (N-M) a carico dell'ambito ASP_AN2.7.

Stralcio C:

c1) Realizzazione e cessione gratuita di quota parte della strada di PSC dalla rotatoria della via Selice fino alla rotatoria baricentrica ai 4 ambiti (2° stralcio, seconda corsia per senso di marcia); (B-C) a carico dell'ambito APF6

c2) Realizzazione e cessione gratuita della strada di PSC dalla rotatoria all'intersezione dei 4 ambiti del Polo funzionale fino alla strada di lottizzazione prevista dal PUA dell'ambito ASP_AN2.9; (E-F) a carico dell'ambito ASP_AN2.9

c3) Realizzazione e cessione gratuita della strada di PSC dalla strada di lottizzazione prevista dal PUA dell'ambito ASP_AN2.9, via Fossetta Selice fino all'intersezione con via Lasie; (F-G) a carico dell'ambito APF6

c4) Realizzazione e cessione gratuita della rotatoria tra via Fossetta Selice e via Lasie; (H) a carico dell'ambito APF6

Eventuali modifiche alla sequenza delle fasi di realizzazione dovute ad approfondimenti progettuali non necessiteranno di modifica al presente Accordo.

4. Le parti concordano che:

- tutte le opere pubbliche saranno garantite mediante apposite fidejussioni a favore del Comune di Imola;
- la cessione gratuita delle aree di cui al punto a5) dovrà avvenire entro 4 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- le convenzioni urbanistiche dei PUA dovranno prevedere la realizzazione e cessione gratuita delle opere di cui ai punti a1), a2), a3) a4), b1), b2) c1), c2) c3), c4) entro 3 anni dalla relativa stipula,

salvo ritardi non imputabili agli attuatori; dovranno inoltre prevedere che l'inizio dei lavori delle opere a1), a2), a3), b1), b2) avvenga entro 6 mesi dalla stipula delle rispettive convenzioni salvo ritardi non imputabili agli attuatori;

5. L'efficacia del deposito della segnalazione di conformità edilizia e agibilità dei fabbricati ad uso commerciale è vincolata all'entrata in esercizio delle opere per l'accessibilità di cui all'art. 5 del presente Accordo a1), a2), a3), a4), b1), b2), c1), c3), c4), come disciplinate nelle relative convenzioni urbanistiche.
6. Il Comune di Imola rilascerà le relative autorizzazioni commerciali sospensivamente condizionate all'entrata in esercizio delle predette opere.

Art. 12

Collegio di vigilanza

1. Le parti convengono sulla necessità di concordare una metodologia di reciproca collaborazione e consultazione volta a monitorare l'attuazione delle previsioni commerciali e degli impegni assunti, al fine di precisare e aggiornare, con riguardo alle specifiche competenze, le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
2. A sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo sono esercitati da un Collegio di Vigilanza composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti sottoscrittori del presente Accordo tra cui si individuerà la funzione presidenziale del Collegio stesso.

Il Collegio di Vigilanza, in particolare:

- a. vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori. A questo scopo, il Collegio individua un percorso di monitoraggio delle procedure descritte nel presente Accordo e rendiconta annualmente gli esiti raggiunti;
- b. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione degli impegni sottoscritti e propone inoltre le opportune soluzioni;
- c. risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo. Per tale funzione, il Collegio potrà essere integrato da tre esperti nominati - di comune accordo entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento nel Collegio - dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia;
- d. propone agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscrittenti le eventuali modifiche all'Accordo Territoriale o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie;
- e. Istituisce e coordina un comitato tecnico di valutazione della qualità progettuale dell'intervento.

Art. 13

Condizioni di efficacia

1. Il presente Accordo acquisisce efficacia in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Metropolitano, del Comune di Imola e del Nuovo Circondario Imolese e successiva sottoscrizione.
2. L'Accordo sostituirà integralmente quello sottoscritto in data 04/06/2009 dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dal Comune di Imola denominato "Polo Funzionale Multisala".

ALLEGATI


Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

Allegato 1 - Schema di assetto.

I soggetti firmatari

- classe d'uso prevalente**
- D - logistica: max 30.350 mq SU
 - F e B: max 15.500 mq SU
 - C: max 53.000 mq SU
 - B e D: max 19.600 mq SU
 - edifici esistenti

- opere esterne a carico di:**
(cfr accordo territoriale)
- Ambito N24a: Lasie Selice
 - Ambito ASP_AN2.7 Lasie
 - Ambito ASP_AN2.9 Lasie
 - Ambito APF6: Multisala



- parcheggi pertinenziali alberati
- parcheggi pubblici alberati
- verde privato
- verde pubblico
- laminazione
- verde pubblico + laminazione
- area cantiere autostrade
- viabilità interna pubblica
- viabilità principale alberata
- pista ciclabile alberata
- fermata TPL
- alberi

gruppo basso s.p.a.
31100 TREVISO - Via Feltrina n° 256
C.F. 0247950275 P.IVA 02273000202

Ston Beer

ZINTELLO SRL
Via S. Felice n. 47
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542.640638 - Fax 0542.6401
C.F. e Part. IVA 0154321112

Zintello


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 1

Tutela dei sistemi ambientali e
delle risorse naturali e storici-culturali

scala 1:25.000 - foglio IV



STESURA APPROVATA

Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 25/06/2012

Legenda

Sistema idrografico

-  Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico principale (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico secondario (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico minore (art. 4.2)
-  Canali di bonifica (art. 4.2)
-  Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'ampliamento o il trasferimento delle aziende già insediate nel comune di Pianoro secondo i criteri richiesti dal PTCP e fatte salve le verifiche previste dall'art.18 del PSAI)
-  Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4)
-  Aree ad alta probabilita' di inondazione (art. 4.5)
-  Aree di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di potenziale localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11)




Sistema provinciale delle aree protette

-  Parchi regionali (art. 3.8)
-  Parchi attuati dalla Provincia di Bologna (art. 3.8)
-  Riserve naturali regionali (art. 3.8)
-  Aree di riequilibrio ecologico (art. 3.8)

Sistema Rete Natura 2000


-  Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.7)
-  Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) (art. 3.7)
-  Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art. 3.7)


Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici

-  Sistema collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8)
-  Sistema di crinale (artt. 3.2 e 7.1)
-  Sistema delle aree forestali (art. 7.2)
-  Sistema delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboschimento
-  Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3)
-  Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)
-  zone di rispetto dei nodi ecologici
-  nodi ecologici complessi
-  Zone di tutela naturalistica (art. 7.5)
-  Zone umide (artt. 3.5 e 3.6)
-  Crinali significativi (art. 7.6)
-  Calanchi significativi (art. 7.6)
-  Dossi (art. 7.6)

Risorse storiche e archeologiche

-  Complessi archeologici (art. 8.2a)
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
-  Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1)
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2)
-  Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
-  Centri storici (art. 8.3)
-  Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
-  Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4)
-  Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
-  Viabilita' storica (prima individuazione) (art. 8.5)
-  Principali canali storici (art. 8.5)
-  Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)





AREA DI INTERVENTO

47

136

- reticolo idrografico principale,
 - reticolo idrografico secondario,
 - reticolo idrografico minore,
 - reticolo idrografico minuto, quest'ultimo non individuato negli elaborati di piano;
- b) le fasce di tutela fluviale;
 - c) le fasce di pertinenza fluviale;
 - d) le aree ad alta probabilità di inondazione;
 - e) le aree per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) **Definizione e Individuazione.** Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.

Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.

La pianificazione comunale o intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) **Attività agricole e forestali.** L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

- 6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale

e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

- 7.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 8.5 punti 7, 8 e 9.

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

- 8.(P). **Attività e interventi espressamente non ammessi.** All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Art. 8.1 - Obiettivi del PTCP per il sistema insediativo storico

1.(D) **Definizione.** Il sistema insediativo storico è costituito dagli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio provinciale, quali: i centri o nuclei di antica formazione, le strutture insediative storiche, la stabilità storica, il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche, le sistemazioni agrarie tradizionali, il sistema storico delle partecipanze e delle bonifiche, nonché le testimonianze archeologiche, tra cui il reticolo della centuriazione romana.

2.(I) **Obiettivi.** Il PTCP assume l'obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema insediativo storico nella sua unitarietà e complessità al fine di garantire il permanere della riconoscibilità dell'identità storico-paesaggistica del territorio provinciale e di promuoverne la conoscenza.

Il fine della tutela non riguarda solo le caratteristiche formali o monumentali del territorio ma anche la conservazione e la riconoscibilità delle sue "funzioni" legate all'incremento e all'accrescimento qualitativo della diversità culturale e le misure per minimizzare il "consumo" delle risorse ambientali e umane promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri.

La conservazione e valorizzazione del sistema insediativo storico avviene anche attraverso l'individuazione e promozione di reti funzionali di fruizione del territorio provinciale, in particolare di quello rurale, e l'attuazione di specifici progetti di tutela e valorizzazione, secondo gli obiettivi e gli indirizzi individuati per ciascuna Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

3.(D) I PSC sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio e a specificare la relativa disciplina di tutela, verificando e integrando le individuazioni contenute nella tav. 1 e negli specifici Allegati del PTCP, e recependo e integrando la disciplina generale contenuta nel presente Titolo, in conformità al capo A-II della L.R. 20/2000.

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

(il presente articolo recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR)

1.(D) **Definizione.** I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da zone ed elementi, sono comprensivi delle:

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della

centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. (P) **Individuazione.** Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e nell'Allegato D "Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica", secondo le seguenti categorie:

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

a) **complessi archeologici**, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b) **aree di accertata e rilevante consistenza archeologica**, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

c) **aree di concentrazione di materiali archeologici** o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

d1) **zone di tutela della struttura centuriata**, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d2) **zone di tutela di elementi della centuriazione**, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

e) **fascia di rispetto archeologico della via Emilia**, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.

(D) L'individuazione del PTCP dei beni di interesse archeologico, come riportata in tav. 1, rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare. I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con

- tali aree fanno parte di norma del territorio rurale, salvo che per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;
- va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR)

- 1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti seguenti.
- 2.(D) **Viabilità storica: definizione e individuazione.** La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica nella tav. 1.

Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi di cui all'Allegato 3 della Relazione.
- 3.(D) **Disciplina di tutela.** La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

- a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

- 4.(D) **Strutture insediative storiche: definizione e individuazione.** Le strutture insediative storiche sono costituite, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, dagli edifici di interesse storico-architettonico e da quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi inedificati di carattere pertinenziale, compresi gli accessi alla rete viaria storica e alla rete della viabilità podereale, se trattasi di manufatti in territorio rurale.

Rientrano tra gli edifici di interesse storico-architettonico, i complessi edilizi non urbani, quali ville, palazzi, castelli, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico-culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale bolognese.

Rientrano tra le strutture insediative storiche, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni.

Il PTCP contiene una prima individuazione delle strutture insediative storiche distinguendo tra "principali complessi architettonici storici non urbani" riportati nella tav. 1 e nell'Allegato F, e una "Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico" di cui all'Allegato 2 della Relazione.

Il PTCP inoltre individua nella tav. 3 alcuni rilevanti complessi architettonici storici non urbani che rappresentano significative opportunità per le quali sviluppare politiche attive di riuso per funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità dei complessi stessi e di valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente.

- 5.(D) **Disciplina di tutela.** Il Comune verifica e integra le individuazioni compiute dal PTCP e provvede a specificare la disciplina di tutela delle strutture insediative storiche, in conformità agli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 e in coerenza alle disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al successivo art. 11.6.

In particolare, per i "complessi architettonici storici non urbani" individuati in tav. 1 e di cui all'Allegato F, gli strumenti urbanistici comunali provvedono sia alla tutela dei singoli elementi di interesse architettonico e/o testimoniale, sia alla salvaguardia e valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente al complesso edilizio e della riconoscibilità del sistema di relazioni spaziali fra questo territorio e il complesso edilizio stesso.

- 6.(I) Per i complessi architettonici storici non urbani di particolare pregio e interesse, fra i quali quelli individuati nella tav. 3, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale, in accordo agli obiettivi e indirizzi di cui al Titolo 3 per le specifiche Unità di paesaggio.

- 7.(D) **Sistema storico delle acque derivate: definizione e individuazione.** Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti. Il PTCP riporta una prima individuazione del sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche nella tav. 1. Il PSC recepisce e verifica tale prima individuazione e provvede alle eventuali integrazioni.

- 8.(D) **Disciplina di tutela.** I PSC sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e relative pertinenze.

- 9.(I) Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.

I singoli vettori sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale e provinciale, di cui al Titolo 3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione lungo i vettori stessi.

La Provincia promuove il coordinamento normativo e dei criteri di classificazione e di conseguente gestione e manutenzione, tra gli Enti gestori e i Comuni interessati territorialmente dalla continuità di stessi vettori idraulici.

- 10.(D) **Sistemazioni agrarie tradizionali: definizione e individuazione.** Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da elementi ed assetti identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali in particolare la piantata a cavalletto, a cavalcapoggio, ecc., il sistema delle reti scolanti e della viabilità poderale ad esse collegate, nonché i maceri e i filari alberati.

Il PSC individua le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopone a specifiche prescrizioni di tutela, in conformità ai seguenti indirizzi.

- 11.(D) Le modificazioni delle sistemazioni agrarie tradizionali dovranno essere autorizzate dai Comuni, previa valutazione di compatibilità rispetto al mantenimento delle funzioni storico-paesaggistiche e ambientali che tali elementi rivestono nel territorio rurale.
- 12.(I) La conservazione delle residue piantate sarà favorita dagli strumenti della programmazione agricola in particolar modo negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, anche attraverso l'attivazione di fattorie didattiche.

La tutela di elementi delle sistemazioni agrarie tradizionali è occasione per una loro riconversione e/o valorizzazione quale trama del progetto di rete ecologica di livello locale, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 2 A

Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche

scala 1: 25.000 - Foglio IV



STESURA APPROVATA

Variante al PTCP ai sensi dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Delibera di Consiglio Provinciale n.57 28/10/2013


Legenda

-  Perimetro dei bacini montani (artt.4.8, 6.9 e 6.10)
-  Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art.4.2)
-  Terrazzi alluvionali (artt.5.2, 5.3 e 6.9)

Gestione delle acque meteoriche

-  Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art.4.8) 
-  Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A (art.4.8)
-  Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B (art.4.8)

Rischio da frana e assetto dei versanti

-  Limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.)
Bacino del fiume Reno (art.6.1)
-  Limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.)
Bacino del fiume Po (art.6.1)
-  Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire (artt.6.12 e 6.14)
 - 1 - Area in dissesto
 - 2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
 - 4 - Aree da sottoporre a verifica
 - 5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
 - A - Zone a più elevata pericolosità
 - B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi
 - C - Zone individuate come frane antiche
 - NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale

Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione:

- n.** Aree a rischio di frana e n. di scheda (art.6.2)
- A n.** Ulteriori U.I.E. e n. di scheda (art.6.2)
- n. P** Aree del bacino del fiume Po e n. di scheda (art.6.2)

Aree a rischio di frana perimetrare e zonizzate

-  zona 1 - area in dissesto (artt.6.3, 6.6, 6.7 e 6.14)
-  zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto (artt.6.4, 6.6, 6.7 e 6.14)
-  zona 3 - area di possibile influenza del dissesto (artt.6.4, 6.6, 6.7 e 6.14)
-  zona 4 - area da sottoporre a verifica (artt.6.5, 6.6, 6.7 e 6.14)
-  zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto (artt.6.6, 6.7 e 6.14)

Rischio da frana:

-  U.I.E. a rischio molto elevato - R4 (art.6.8)
-  U.I.E. a rischio elevato - R3 (art.6.8)
-  U.I.E. a rischio medio - R2 (art.6.8)
-  U.I.E. a rischio moderato - R1 (art.6.8)


Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche:

-  U.I.E. non idonee ad usi urbanistici (art.6.9)
-  U.I.E. da sottoporre a verifica (art.6.9)
-  U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici (art.6.9)

Elementi a rischio (artt. 6.2 e 6.8)

-  Centri e nuclei abitati, insediamenti industriali e artigianali, allevamenti e trasformazione di prodotti agricoli, previsioni urbanistiche, cimiteri, beni architettonici,
-  autostrade, strade statali e strategiche, ferrovie, acquedotti, gasdotti, rete fognaria, depuratori, discariche

 Confine provinciale (limite dell'ambito di applicazione delle politiche del PTCP)



AREA DI INTERVENTO

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

- 4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
- 5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, in tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, come individuato nelle tavv. 2A e 2B, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato".

Nell'ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d'intesa con l'Autorità idraulica competente,

privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un contributo economico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola direttamente a carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

I Comuni interessati da “Piani Consortili Intercomunali” e dal “Piano stralcio di bacino”, previsti dalla “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno” (Direttiva dell’Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3.

I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini montani, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento.

- 2.(P) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti tecnici rivolti alla totalità del proprio territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere “buone pratiche” di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).
3. (D) Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano (sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), riapertura di canali, zone umide a parco, ecc...) vedi all' Allegato 1 alla “Relazione – Variante in recepimento del

PTA regionale”, e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le indicazioni dell'allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e dalle Linee Guida attuative della Del.G.R. 286/2005”. Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi: nuovi, di riqualificazione e di manutenzione urbana.

- 4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limiti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell'intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell'acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m² ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell'acqua meteorica realizzato.
5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione di cui all'art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all'art. 5.3.
6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.
7. (P) In tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, come individuato nelle tavv. 2A e 2B, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'adeguata documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente punto, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.


Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 2B
Tutela delle acque superficiali
e sotterranee
scala 1:50.000 - foglio sud



STESURA APPROVATA

Delibera del Consiglio Provinciale n.36 del 24/06/2013

Legenda

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art.28 del PTPR

 Aree di ricarica tipo A

 Aree di ricarica tipo B

 Aree di ricarica tipo C

 Aree di ricarica tipo D



Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)

 Aree di ricarica

 Aree di alimentazione delle sorgenti - certe

 Aree di alimentazione delle sorgenti - incerte

 Zone di riserva

 Cavità ipogee

 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (Art.4.2)

 Terrazzi alluvionali

Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)



 Sorgenti non captate ad uso acquedottistico

 Sorgenti e pozzi per uso acquedottistico

 Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi


Protezione di captazioni delle acque superficiali (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)

 inferiore 100 metri s.l.m.

 oltre 100 metri s.l.m.

 Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali

 Confine provinciale



AREA DI INTERVENTO

A14

GASOLA CANINA

Consorziale

vicolo

Fratello
Fokony

Citalo

CHIUSANO

SAN PROSPERO

ZELLO

RIGLA

ZELLO

Sotteramento

PONTICIA

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 - Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:
 - a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.
 - b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.
 - c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.
2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:
 - a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.
 - b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/09/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (punto 2), corrispondenti alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del 1° comma dell’Art. 28 del PTPR.
 - “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (punto 6)
 - “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7)
2. (P) In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
 - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
 - “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5)
3. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2)
aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3)
aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
- Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4)

aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.

- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5)

aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un "limite alimentante", ovvero dove la falda riceve un'alimentazione laterale.

4. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale") e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.).

Tali zone comprendono:

- Aree di ricarica (di cui all'art. 5.3 punto 6)

le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo;

- Sorgenti: di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale", suddivise in captate e non captate ad uso acquedottistico;
- Aree di alimentazione delle sorgenti – certe (di cui all'art. 5.3 punto 6)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse;

- Zone di riserva (di cui all'art. 5.3 punto 6)

comprese nelle aree di ricarica, individuate come aree di alimentazione di sorgenti interessanti per il consumo umano o semplicemente come settori delle idrostrutture su cui promuovere la ricerca di questo tipo di sorgenti;

- Terrazzi alluvionali (di cui all'art. 5.3 punto 6) depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale.

- Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte (di cui all'art. 5.3 punto 7)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse meritevoli di approfondimenti;

- Aree con cavità ipogee (di cui all'art. 5.3 punto 8)

aree di ricarica con vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta.

Nell'individuazione delle Sorgenti, delle relative Aree di alimentazione (sia certe che incerte) nonché delle relative zone di rispetto (di cui al successivo punto 6) sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici coerenti con le metodologie adottate dalla Provincia e sulla base di aggiornamenti relativi alla reale sussistenza delle captazioni, i Comuni possono proporre modifiche alla cartografia provinciale senza che tali modifiche comportino procedura di Variante al PTCP. Nell'ambito dell'approvazione dei piani comunali, o delle relative varianti, le modifiche saranno valutate ed eventualmente recepite nel PTCP.

5. (P) Le "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (di cui all'art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.
6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico.

All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;
- la zona di rispetto, può essere definita:
 - secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;
 - secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto;
 - secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione.
 - secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia.

Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.

Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico

utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.

7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
 - non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
 - si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
- gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);
- sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all'art. 4.3 punto 7.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

6. (P) Relativamente alle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle “Aree di ricarica”:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, “Aree di alimentazione delle sorgenti - certe”:

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;
- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto

quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva":

le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua

sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l'areale individuato non corrisponda ad un'area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente punto 6. Fino all'elaborazione di detto studio le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 2B sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".
8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee" nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano

individuare effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente

all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
- non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- k) pozzi e condotte disperdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.

Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

- 11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Art. 5.4 - Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane

1. (D) Tutti gli scarichi di pubblica fognatura dovranno adeguarsi alle condizioni di trattamento previste dalla D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA (v.)

I sistemi di trattamento basati sulla fitodepurazione saranno progettati e realizzati coerentemente con le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito. Il trattamento adeguato dovrà essere funzione sia degli A.E. dell' agglomerato (v.) che delle condizioni ambientali (condizione del corpo idrico ricevente) ed igienico-sanitarie (presenza di abitazioni o edifici commerciali/artigianali nelle immediate vicinanze).

2. (D) Quando l'adeguamento dell'agglomerato (v.) viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, i titolari degli scarichi originati dai singoli fabbricati sono tenuti all'allaccio alla pubblica fognatura, tranne casi

PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 2 C

Rischio sismico:
carta delle aree suscettibili di effetti locali

scala 1:65.000 - foglio I



STESURA APPROVATA

Variante al PTCP ai sensi dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Delibera di Consiglio Provinciale n.57 28/10/2013

-  D - Fascia soggetta ad amplificazione e potenziali cedimenti differenziali
-  FP - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
-  F - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
-  QP - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
-  Q - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
-  P50 - Area potenzialmente instabile per scarpate con acclività > 50°
-  L1 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione
-  L2 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione
-  G - Area potenzialmente instabile per presenza di cavità sotterranee
-  R - Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche
-  C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti
-  AP - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
-  A - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche 
-  P - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche con acclività 30°-50°
-  S - Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali

 **c** Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire

- 1 - Area in dissesto
- 2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
- 4 - Aree da sottoporre a verifica
- 5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
- A - Zone a più elevata pericolosità
- B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi
- C - Zone individuate come frane antiche
- NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale

 **N** Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

- 1 - Aree in dissesto
- 2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
- 3 - Aree di possibile influenza del dissesto
- 4 - Aree da sottoporre a verifica
- 5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto

..... Limite pianura - rilievi appenninici


 Autostrade a pedaggio in corso di realizzazione 

 Tangenziale e Autostrada

 Tracciati ferroviari

 Linee Alta Velocità/Alta Capacità

 Confine Provincia di Bologna



AREA DI INTERVENTO


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 3

Assetto evolutivo degli insediamenti,
delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

scala 1: 50.000 - foglio Sud



Legenda

UNITA' DI PAESAGGIO (artt. 3.1 e 3.2):



1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese
7. Collina bolognese
8. Collina imolese
9. Montagna media occidentale
10. Montagna media orientale
11. Montagna media imolese
12. Montagna della dorsale appenninica
13. Alto crinale dell'appennino bolognese

SISTEMA AMBIENTALE

Elementi prevalentemente descrittivi

- Reticolo idrografico (art. 4.2)
- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)
- Fasce di tutela e di pertinenza fluviale (artt. 4.3 e 4.4)

Elementi riferiti alle politiche attive

- Nodi della rete ecologica (art. 3.5)
- Corridoi della rete ecologica esistenti e da potenziare (art. 3.5)
- Corridoi della rete ecologica da realizzare (art. 3.5)
- Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialita' di valorizzazione ecologica (art. 4.6)
- Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (art.11.8)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 11.9)
- Ambito agricolo periurbano dell'area bolognese (art.11.10)
- Zone di protezione dall'inquinamento luminoso (PTCP Art. 13.7bis)

SISTEMA INSEDIATIVO

Elementi prevalentemente descrittivi

- Centri abitati (titolo 10 e 13): aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attivita' produttive) ←
- Centri abitati: aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani al di fuori del territorio provinciale
- Principali centri storici di rilevanza metropolitana (in relazione all'elevata complessita' funzionale) (titolo 10)
- Centri urbani (oltre l'area centrale bolognese e Imola) dotati di servizi specialistici e di una gamma completa di servizi di base (titolo 10)
- Principali aree produttive (art. 9.1): aree urbanizzate e aree pianificate per usi prevalentemente produttivi negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale ←
- Principali insediamenti dismessi o di possibile dismissione (art. 10.4)
- Grandi strutture di vendita del settore alimentare (art. 9.5)
- Grandi strutture di vendita del settore non alimentare (art. 9.5)
- Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 9.6)

Elementi per le politiche attive:

- Poli funzionali (art. 9.4) ←
- Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione e' indirizzabile verso funzioni miste o terziarie (art. 9.1)
- Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere (art. 9.1 e 9.3)
- Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare (art. 9.1)
- Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche (art. 9.1 e 9.3)
- Ambiti candidabili anche come nuovi poli funzionali per funzioni integrate ricreative, commerciali e del tempo libero (art. 9.4)
- Visuali della viabilita' verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare (art. 10.10)
- Discontinuita' del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (art.10.10)
- Principali opportunita' di valorizzazione dei complessi architettonici non urbani per funzioni metropolitane (art. 8.5)


SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Elementi prevalentemente descrittivi

- Viabilita' extraurbana locale (art. 12.12)
- Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (art. 12.12)
- Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)
- Progetto FS alta velocita'

Elementi per le politiche attive

- Stazioni e fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano o non SFM (art. 12.6 e 12.7)
- Parcheggi scambiatori strategici del SFM (art. 12.6, comma4)
- Autostrade a pedaggio esistenti e in corso di realizzazione (art. 12.12) ←
- Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
- Caselli autostradali esistenti e di progetto (art. 12.12) ←
- Sistema Tangenziale di Bologna esistente e di previsione (art.12.12)
- Aree per la realizzazione della fascia di ambientazione per la tangenziale (art. 12.16)
- "Grande rete" della viabilita' di interesse nazionale/regionale (art. 12.12)
- Principali svincoli viari esistenti e di progetto (art.12.12)
- Rete di base di interesse regionale (art. 12.12) ←
- Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilita' e razionalizzazione delle intersezioni
- Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (art. 12.12)
- Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (artt. 12.12)
- Confini provinciali
- Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9-22 del 2004, n.1 del 2013 e n.19 del 2015



AREA DI INTERVENTO

6

PARTE III - EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE

TITOLO 9 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Art. 9.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

1. (I) In materia di ambiti specializzati per attività produttive, nel seguito denominati anche brevemente 'ambiti produttivi', il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
- qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
 - ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
 - ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
 - concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un'offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;
 - evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo salvo che in contiguità con aree già insediate;
 - per le aree montane: favorire l'insediamento di nuove attività produttive di ridotto impatto ambientale, previa valutazione dei requisiti di compatibilità con le specifiche condizioni del contesto;
 - qualificare e promuovere l'offerta del territorio bolognese in campo internazionale;
 - qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati per gruppi con caratteristiche omogenee, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

- A) **Ambiti produttivi consolidati**: insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, e nel rispetto di cui al successivo punto 5), in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione. Questo gruppo comprende in particolare tutte le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese nella prima cintura a corona della Tangenziale, le aree produttive ricadenti nei conoidi pedecollinari a più alta vulnerabilità dell'acquifero, nonché i poli produttivi vallivi della fascia collinare e montana sorti su terrazzi fluviali. Questo gruppo è ulteriormente articolato in:

- A1) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere**:

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Osteria Grande	C. SAN PIETRO
Z.I. Monteveglio	MONTEVEGLIO
Pontecchio Marconi	SASSO MARCONI
S.Vitale di Reno	CALDERARA - BOLOGNA
Tavernelle	CALDERARA - SALA
S.Giovanni sud-ovest – ex-zuccherificio	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Z.I. S.Pietro in Casale	S.PIETRO IN CASALE
Z.I. S.Vincenzo	GALLIERA
Cadriano	GRANAROLO
Quarto Inferiore	GRANAROLO
Cà de Fabbri - Minerbio	MINERBIO
Porretta - Silla	PORRETTA-CASTEL DI C.- GAGGIO M.
Z.I. Ponte Rizzoli	OZZANO
Z.I. Valle del Santerno	B.TOSSIGNANO – CASALFIUMANESE

- A2) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni miste** manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o terziarie:

Denominazione	Comuni interessati
Castel Maggiore	CASTEL MAGGIORE
Roveri - Villanova	BOLOGNA – CASTENASO
Lavino - Anzola	ANZOLA

Z.I. di Via Lunga	CREPELLANO
Riale - Galvano	CASALECCHIO - ZOLA P.
Bargellino	CALDERARA - BOLOGNA
Cicogna	S.LAZZARO
Z.I. Ozzano	OZZANO
Rastignano - Pianoro	PIANORO

- B) **Ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche:** insiemi di aree produttive che, in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà. Esse si articolano in:

- B1) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche:**

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Bentivoglio	BENTIVOGLIO
Z.I. di Cento	BUDRIO
Z.I. Molinella	MOLINELLA
Z.I. Pieve di Cento	CASTELLO D'ARGILE - PIEVE DI CENTO
Z.I. Beni Comunali	CREVALCORE

- B2) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni miste** produttive, logistiche e del commercio non alimentare; in specifico:

Denominazione	Comuni interessati
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO – S.GIORGIO-ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Z.I. Imola	IMOLA
Altedo	MALALBERGO – S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

- 3.(D) La distinzione di cui al punto precedente fra ambiti specializzati “consolidati” e ambiti specializzati “suscettibili di sviluppo” costituisce un contenuto proprio del PTCP. La distinzione fra ambiti “per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” e ambiti “per funzioni miste” ha viceversa valore di prima

definizione della caratterizzazione evolutiva di ciascun ambito, ma può essere precisata o modificata sulla base delle valutazioni di cui al seguente punto 7.

4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a mantenere una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli ambiti sopra indicati per attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
- Riquilificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica; valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità degli addetti per l'intero ambito.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale, con riferimento all'art. 13.4 punti 3 e 4;

- Valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente.
 - Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
 - Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6.
 - Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
 - Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
 - Sostegno a iniziative di marketing territoriale.
- 5.(I) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici:
- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;
 - le ulteriori espansioni insediative, di cui al precedente punto 2 lettera A), oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, si motivano solamente in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Nel solo caso dell'ambito "Ponte Rizzoli" potranno essere prese in considerazione anche esigenze di reinsediamento di attività provenienti dal comune di Monterenzio.
6. Per gli ambiti suscettibili di sviluppo si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici e direttive specifiche:
- (I) fatto salvo quanto specificamente previsto all'art. 10.9 per il territorio montano, questi ambiti sono quelli indicati dal Piano per fornire la parte

prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà, al fine di fornire un'offerta insediativa più qualificata e selettiva, e al fine di contribuire in tal modo al decongestionamento dell'area centrale bolognese;

(I) gli ambiti "Funco-Stiatico-interporto", "S. Carlo", "Altedo" "il Postrino" e "Martignone" sono inoltre candidabili, in presenza di precise ipotesi imprenditoriali, anche per ospitare poli funzionali integrati per funzioni di attrazione nei termini di cui all'art. 9.4;

(I) in particolare per gli ambiti "Funco-Stiatico-interporto", "Altedo", "Molinella" e "Martignone" si richiama l'esigenza di dare attuazione, nella progettazione degli interventi, alle disposizioni di cui al Titolo 3 e relativi Allegati;

(D) la definizione di prospettive di sviluppo dell'ambito "Martignone" potrà essere presa in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia. Le prospettive di sviluppo di tale ambito potranno tenere conto di eventuali esigenze di reinsediamento di attività economiche provenienti dai comuni della Valle del Samoggia, nonché dai Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.

7.(D) Per ciascun ambito produttivo di rilievo sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, produce uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in relazione a ciascuna delle indicazioni di cui al punto 4.

8. (D) Per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale con caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi A1 e B1 del punto 2, deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata" di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000: ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.3.

(I) Le medesime condizioni e prestazioni vanno perseguite, in termini di indirizzo, anche per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale con caratterizzazione mista, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi A2 e B2.

9.(D) Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 18, per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui al punto 7, sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Le Associazioni e le Unioni di Comuni favoriscono la promozione di tali Accordi.

Il Circondario di Imola dovrà sottoscrivere gli Accordi territoriali relativi agli ambiti ricadenti al proprio interno, unitamente ai Comuni di volta in volta interessati.

10.(I) Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente. A questo fine, per l'ambito "Altedo" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Terre di pianura" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di S. Pietro in Casale; per l'ambito "Martignone" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Valle del Samoggia" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di Anzola.

11.(D) L'Accordo comprende:

- la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
- la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;
- la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di cui al primo punto e le disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 8,
- le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
- la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
- gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
- l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
- l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.

12.(I) Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, come nel caso di cui al punto 5, si indica l'opportunità che tali trasferimenti formino oggetto di appositi accordi con le aziende interessate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.

- 13.(D) In sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante gli ambiti specializzati S.Carlo e Osteria Grande, accordo che dovrà essere sottoscritto dai Comuni di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza e Medicina nonché dal Circondario di Imola, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della "grande rete" della viabilità e dell'attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all'art. 15.6, potrà essere valutata l'opportunità o meno di integrare il sistema delle aree specializzate per attività produttive del territorio dell'Associazione intercomunale interessata con un incremento di offerta insediativa in comune di Medicina. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Medicina un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l'Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di "area ecologicamente attrezzata" di cui al successivo art. 9.3.
- 14.(D) L'Accordo territoriale riguardante l'ambito specializzato Z.I. Imola, che interessa i comuni di Imola e di Mordano, dovrà essere sottoscritto anche dal Circondario di Imola e potrà utilmente prevedere forme di consultazione o di coinvolgimento dei confinanti Enti locali ravennati. In sede di definizione di tale Accordo, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della "grande rete" della viabilità e dell'attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all'art. 15.6 potrà essere valutata l'opportunità o meno di prevedere anche un incremento di offerta insediativa specializzata per attività produttive in comune di Mordano in prossimità della S.P. Selice. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Mordano un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l'Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di "area ecologicamente attrezzata" di cui al successivo art. 9.3.
- 15.(I) Per ciascuno degli ambiti produttivi "Tavernelle", "Cà de Fabbri-Minerbio" e "Ponte Rizzoli", qualora si proceda all'elaborazione dei PSC in forma associata estesa all'intera Associazione di Comuni in cui l'ambito ricade, in sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante l'ambito possono essere concordate previsioni urbanistiche parzialmente difformi dagli indirizzi di cui al precedente punto 5, se motivate in relazione ad esigenze condivise di sviluppo del territorio dell'Associazione, e ferma restando la preliminare verifica delle condizioni di sostenibilità di tali previsioni dal punto di vista ambientale e infrastrutturale.
- 16.(D) Per gli ambiti produttivi suscettibili di sviluppo, la definizione dei contenuti dell'accordo territoriale, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC del comune interessato, e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC. La disposizione si applica anche nel caso

delle Associazioni o Unioni di Comuni che procedano alla formazione dei rispettivi PSC in forma associata.

17.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali e, fino alla loro sottoscrizione, in conformità alle direttive e indirizzi di cui ai punti 4, 5, e 6.

18.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, eventuali varianti ai PRG vigenti che introducano ulteriori e contenute aree edificabili per attività produttive negli ambiti di rilievo sovracomunale, come orientativamente indicati nella tav. 3, sono approvabili con la procedura dell'Accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000; fatta salva l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

Nel caso di ambiti consolidati, tali varianti sono approvabili se coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 1 e con gli indirizzi di cui al precedente punto 5.

Nel caso di ambiti suscettibili di sviluppo, tali varianti sono approvabili anche con procedura di variante ordinaria e se coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 1. L'estensione di dette nuove aree edificabili, se non specificamente motivate per lo sviluppo o il trasferimento di attività produttive già insediate nel comune stesso o nei comuni della medesima Associazione intercomunale, non potrà superare il 5% della superficie delle preesistenti zone omogenee D che compongono l'ambito e comunque non potrà superare i 10 ettari.

19.(D) Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6.

Art. 9.2 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale

1.(I) Le aree specializzate per attività produttive previste nei PRG vigenti e non considerate facenti parte degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale sono considerate aree produttive di rilievo comunale. Le aree produttive di rilievo comunale sono indirizzate:

- al consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate nell'area, per le quali possono essere previsti ampliamenti dell'area stessa, qualora necessari ed opportuni, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente Piano;
- all'insediamento di nuove attività, con preferenza per il reinsediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del comune stesso che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree ancora non edificate previste nei PRG vigenti e delle opportunità offerte in caso di dismissioni,

rilievo sovracomunale, sono definiti nell'Accordo territoriale di cui al punto 9 e seguenti dall'art. 9.1; nel caso di aree di rilievo comunale, sono definiti in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali.

8.(D) I contenuti di gestione ambientale di qualità sono perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale", poliennale, di miglioramento delle 'performance' ambientali dell'area industriale e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini, e da attuare coerentemente. La definizione del "Programma ambientale" si basa su una preventiva "analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.

9.(D) Dal momento in cui risultano verificate le seguenti condizioni:

- è stato individuato il soggetto gestore;
- sono stati definiti i contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare l'area;
- è stata effettuata l'individuazione e il dimensionamento di massima delle opere da realizzare per raggiungere le prestazioni previste e la quantificazione di massima dei costi;
- è stato effettuato un programma economico-finanziario per la loro realizzazione, anche recependo gli eventuali accordi con soggetti privati, e in particolare con le imprese già insediate, diretti a determinare il loro contributo per la realizzazione;
- è stato assunto l'impegno e la scadenza temporale per formalizzare il primo "Programma ambientale" poliennale;

l'area produttiva assume la qualifica di "*area industriale esistente dotata di infrastrutture e impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente*" ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 18/05/1999 n.9 e successive modificazioni.

Art. 9.4 - Disposizioni in materia di poli funzionali

1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale bolognese;
- contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro

impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di decongestionare l'area conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è collocata;

- sviluppare l'integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio provinciale, promuovendo, ove possibile la proiezione e l'articolazione delle funzioni dei poli nel territorio provinciale;
 - migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
 - favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
 - per rispondere alla domanda di formazione di nuovi poli funzionali, individuare ambiti idonei che garantiscano condizioni ottimali di accessibilità alla scala territoriale e regionale, siano sufficientemente distanti dall'area centrale conurbata bolognese e minimizzino l'interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e di soglie quantitative di cui al Quadro Conoscitivo, individua i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con atti di pianificazione o programmazione precedenti. Tali poli, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

N.°	NOME POLO	N°UNIT A'	NOME UNITA'	TIPO (L.R. 20/2000)
1	Interporto di Bologna	1.1	Interporto Bologna	e
2	Centergross	2.1	Centergross	c
3	Quartiere fieristico	3.1	Bologna Fiere	a
		3.2	Palazzo degli Affari	a
		3.3	Palacongressi	a
		3.4	Sede regionale RAI	a
		3.5	Direz. Reg. delle Entrate per l'E.R.	a
		3.6	Regione E-R	a
		3.7	Multisala Medusa	h
		3.8	Parco Nord	h
4	Aeroporto di Bologna	4.1	Aeroporto G. Marconi	d

5	CAAB	5.1	Centro Agroalimentare Bolognese (CAAB)	c
		5.2	Facoltà di Agraria	f
		5.3	Città Scambi	b
		5.4	Ex ASAM	b
6	Osp. S.Orsola	6.1	Osp. S.Orsola	f
7	Osp. Maggiore	7.1	Osp. Maggiore	f
8	Istituti Ortopedici Rizzoli	8.1	Osp. Rizzoli	f
		8.2	Centro di ricerca-Poliamb.	f
9	Osp. Bellaria	9.1	Osp. Bellaria	f
		9.2	Sede C.R.I. provinciale	f
		9.3	Osp. Giovanni XXIII	f
		9.4	Opera Pia Vergognosi	f
10	Università	10.1	Università Centro	f
		10.2	Università Navile-CNR	f
		10.3	Università Lazzaretto	f
11	Ippodromo di Castel S.Pietro Terme	11.1	Ippodromo di Castel S.Pietro Terme	h
12	Stazione FS Bologna Centrale	12.1	Bologna Centrale	d
		12.2	Autostazione delle corriere	d
		12.3	Uffici pubblica amministrazione	a
13	Cittadella Uffici Giudiziari	13.1	Tribunale	a
		13.2	Corte d'Appello e Procura Generale	a
		13.3	Procura della Rep. e Dir. Distr. Antimafia	a
		13.4	Ufficio unico uff. giud. e uffici giud. di sorv.	a
		13.5	Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)	a
14	Centronova	14.1	Centronova	b
		14.2	Brico	b
		14.3	Novotel	a
		14.4	Sede COOP emilia-Veneto	a
		14.5	Hotel Jolly	a

15	Zona B Casalecchio	15.1	Pala Malaguti	h
		15.2	Carrefour	b
		15.3	Ikea	b
		15.4	Castorama	b
16	Stadio di Bologna	16.1	Stadio comunale R. Dall'Ara	h
		16.2	Centro sportivo	h
17	Autodromo di Imola	17.1	Autodromo "Enzo e Dino Ferrari"	h
18	Centro Leonardo di Imola	18.1	Centro Leonardo	b
19	Ospedale di Imola	19.1	Ospedale di Imola	f
20	Stazione FS Imola	20.1	Stazione FS Imola	d
		20.2	Nuovo scalo merci	e
21	Parco dell'innovazione di Imola	21.1	Parco tecnologico di Imola	f
22	Autoparco di Imola	22.1	Autoparco di imola	e
23	Terme di Castel S. Pietro	23.1	Terme di Castel S. Pietro	a
24	Terme di Porretta	24.1	Terme di Porretta	a
25	Zona A Casalecchio	25.1	Centro Commerciale La Meridiana	b
		25.2	Cinema Multisala e altre strutture ricettive	h
26	Via Caselle	26.1	Area commerciale integrata in S. Lazzaro	b
27	Ospedale di Bentivoglio	27.1	Ospedale di Bentivoglio	f

3.(D) Per ciascuno dei poli funzionali elencati al punto precedente deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il Comune o i Comuni nei quali il polo ricade, gli eventuali altri comuni interessati o influenzati dalle prospettive del Polo, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze e il Circondario imolese per i poli ricadenti nel territorio di sua competenza. L'accordo riguarda:

- la definizione delle aree interessate dalle unità e dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme del PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili, e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di strutture commerciali;

- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo punto e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella Relazione del PTCP;
 - gli interventi opportuni per il contenimento dei consumi energetici e idrici del polo, ai sensi dell'art. 13.4 punti 3 e 4, anche attraverso, ove opportuno, la realizzazione di impianti idrici e/o energetici dedicati, nonché gli interventi opportuni per il contenimento della produzione di rifiuti e la loro gestione;
 - gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo ove possibile, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso o destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6;
 - le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
 - gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate;
 - l'adesione degli Enti locali firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.
- 4.(I) L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali e l'ente o gli enti gestori delle funzioni del polo.
- 5.(I) Nel caso del Polo funzionale "Università", oltre ai complessi di insediamenti in comune di Bologna (del Centro Storico, del Navile-CNR e del Lazzaretto, ecc.), l'Accordo potrà utilmente riguardare gli altri insediamenti universitari o per funzioni para-universitarie esistenti, previsti o da prevedersi in altri comuni della provincia, in particolare nei comuni di Imola, Ozzano, Castel S.Pietro, Granarolo, Medicina, ecc.
- Nel caso del polo funzionale dell'Ospedale di Imola, l'accordo territoriale può utilmente considerare le azioni e gli interventi necessari in riferimento anche agli altri presidi ospedalieri localizzati nell'ambito territoriale dell'Azienda USL imolese.
- 6.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al punto 2 e possono dare attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti che li riguardano, mentre

non possono introdurre previsioni di nuovi poli funzionali o nuove previsioni di rilevanti espansioni dell'area di insediamento dei poli esistenti. Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.

7.(I) In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un comune comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al punto 2, l'Accordo territoriale va elaborato in concomitanza con la conferenza di pianificazione e va sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

8.(D) Oltre ai Poli funzionali, esistenti o già previsti, elencati al punto 2, soggetti pubblici e privati possono proporre la realizzazione di nuovi poli funzionali, nella forma di aree integrate per una pluralità di funzioni di attrazione, tenendo conto, per quanto riguarda la casistica delle funzioni, degli orientamenti espressi nella Relazione del PTCP. Per quanto riguarda la localizzazione nel territorio, le proposte di nuovi poli funzionali devono rispondere in adeguata misura ai seguenti requisiti:

- contiguità con i nodi di interscambio della "grande rete" della viabilità regionale/nazionale e in particolare vicinanza a un casello autostradale;
- possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria, eventualmente con servizi privati-navetta;
- capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione; la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;
- capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
- un'adeguata distanza dall'area conurbata bolognese, e in particolare la non compromissione del residuo territorio rurale periurbano come individuato nella tav. 3;
- salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
- preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.

Le proposte di nuovi poli funzionali devono inoltre essere accompagnate da valutazioni della sostenibilità e redditività economica dell'investimento nel medio/lungo periodo.

9.(D) Senza escludere la possibilità di prendere in esame proposte in altre localizzazioni che rispettino i suddetti criteri, il PTCP individua nella tav. 3 cinque ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale e

suscettibili di sviluppo, di cui all'art. 9.1, che, in quanto rispondono adeguatamente, in termini di prima valutazione, ai requisiti di cui al precedente punto, possono essere candidati ad ospitare anche nuovi poli funzionali; essi sono i seguenti:

Denominazione	COMUNI
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO - S.GIORGIO - ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Altedo	MALALBERGO - S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

Proposte di localizzazione di un polo funzionale nell'ambito "Martignone" potranno essere prese in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia.

- 10.(D) La proposta di un nuovo polo funzionale è inoltrata alla Provincia e al Comune o Comuni interessati, accompagnata da adeguata documentazione sulle caratteristiche delle funzioni previste, sull'entità e tipologia dell'utenza prevista, sugli aspetti economici, finanziari e occupazionali dell'ipotesi di investimento e da uno studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio. Qualora sia la Provincia, sia i Comuni interessati ritengano la proposta adeguatamente rispondente ai criteri di cui al punto 8 ed esprimano riguardo ai suoi contenuti interesse e condivisione di massima, sottoscrivono un Accordo territoriale con i contenuti di cui al punto 3. Nell'accordo è in particolare specificato se e in quale misura il polo funzionale potrà ospitare aree commerciali integrate o medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo seguente, e, in caso affermativo, l'entità massima della superficie di vendita complessiva ammissibile.

Art. 55 - Disposizioni in materia di insediamenti commerciali

1.(P) - Principi generali e ambiti territoriali di riferimento del PTCP in materia di insediamenti commerciali

1 - Ai sensi della L.R. 14/1999 e della Delibera del Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000, il PTCP, in materia di insediamenti commerciali, punta a realizzare una efficace intelaiatura territoriale policentrica sulla base di una qualificata, robusta e, al tempo stesso, articolata polarizzazione dei servizi attrattivi, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e le opportunità di acquisto e di servizio della popolazione nei propri ambiti territoriali di riferimento.

2 - Ai sensi della L.R. 14/1999 art. 3 comma 5, il PTCP individua:

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidenza dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti nodali sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovra comunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

PROVINCIA DI BOLOGNA




Tavola 4A
Assetto strategico
delle infrastrutture per la mobilità
scala 1:100.000





STESURA APPROVATA


Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 25/06/2012

Assetto strategico funzionale della rete ferroviaria

	Stazioni e fermate del SFM (art. 12.6)
	Stazioni e fermate ferroviarie esterne al confine provinciale o non SFM
	Nodi principali del SFM (art. 12.7, comma 2)
	Stazioni e fermate SFM di scambio con l'auto (art. 12.6, comma 4)
	Stazioni e fermate SFM primarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Stazioni e fermate SFM secondarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Parcheggi scambiatori strategici del SFM (art. 12.6, comma 4)
	Linee Alta Velocità/Alta Capacità
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 60 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Tracciati ferroviari esistenti e di progetto

Assetto strategico funzionale della rete viaria

	Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
	Autostrade a pedaggio esistenti confermate (art. 12.12) ←
	Autostrade a pedaggio in corso di realizzazione (art. 12.12)
	Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità e razionalizzazione delle intersezioni
	Caselli autostradali esistenti (art. 12.12) ←
	Caselli autostradali di progetto (art. 12.12)
	Barriere di ingresso e uscita del sistema tangenziale liberalizzato (art. 12.17)
	Opere strategiche prioritarie (art. 12.15) ←
	Potenziamento del corridoio Imola - Ponte Rizzoli (art. 12.13) ←
	Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria (art. 12.5)
	Tangenziale di Bologna (art. 12.12)
	Sistema Tangenziale di Bologna di previsione (art. 12.12)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: tratti in corso di realizzazione (art. 12.12)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: tratti da realizzare in nuova sede (art. 12.12)
	Principali svincoli viari esistenti (art. 12.12)
	Principali svincoli viari di progetto (art. 12.12) ←
	Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12) ←
	Rete di base di interesse regionale: tratti in corso di realizzazione (art. 12.12)
	Rete di base di interesse regionale: tratti da realizzare in nuova sede (art. 12.12) ←
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: tratti da realizzare (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale: tratti da realizzare (art. 12.12)
	Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (art. 12.12)
	Viabilità di progetto esterna al confine provinciale
	Viabilità locale principale
	Viabilità locale
	Poli funzionali (art. 9.4)
	Centri Urbani
	Reticolo idrografico principale (art. 4.2)
	Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004



AREA DI INTERVENTO

Imola

IMOLA

SAN PROSPERO

CASTEL BOLOGNESE

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all' insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell' attività, ovvero una valutazione dell' entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidenza dell' area al fine di verificare la presenza di criticità e punti nodali sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell' attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovra comunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l' assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all' esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

Art. 12.13 Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale e ferroviario**1.(D) Direttive per la rete autostradale.**

Per tutti i tronchi stradali della rete autostradale esistenti o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici, nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 80.

Per quanto riguarda l'individuazione del corridoio infrastrutturale per il nuovo Passante Autostradale Nord, contenuto nella tav. 3 del PTCP, esso si deve intendere, in coerenza con quanto stabilito al precedente art. 12.12 punto 5, unicamente come indicazione della soluzione di assetto territoriale e funzionale del sistema tangenziale-autostradale bolognese e non come precisa individuazione del tracciato dell'opera. La precisa individuazione delle caratteristiche plano-altimetriche è quindi demandata ai vari livelli progettuali previsti dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici, eventualmente anticipati dai documenti "di fattibilità preliminare". Fino all'approvazione del progetto preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio infrastrutturale pari a m. 600 come indicato nella tav. 3 del PTCP.

2.(D) Direttive per gli ulteriori assi costituenti, insieme con le autostrade, la grande rete di interesse regionale/nazionale.

Per tutti i tronchi stradali da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, è quello riconducibile alla categoria B (2 corsie per senso di marcia). Per quanto riguarda la grande rete ricadente nel territorio provinciale il PMP prevede un adeguamento funzionale ad una sola corsia/senso di marcia corrispondente alla prima fase funzionale contenuta nel PRIT; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete, che dovranno essere "senza punti di conflitto", dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico. Sono ammissibili in via transitoria realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli sopra indicati, purché si rispettino le direttive di cui al succ. art. 12.16.

Per tutti i tronchi stradali della grande rete esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 60.

Per i tratti di grande rete per i quali, ai sensi del PMP sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede ma non sia stato ancora approvato un progetto preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 150.

Il potenziamento del collegamento Bologna-Imola, potrà avvenire attraverso la realizzazione della 4° corsia dell'autostrada A14 o della complanare. Nell'ipotesi della realizzazione del tracciato in complanare all'attuale A14, il PMP introduce le seguenti direttive per le successive fasi di progettazione:

- l'infrastruttura dovrà essere soggetta a pedaggio per tutte le componenti di traffico secondo lo schema di road-pricing ipotizzato per il nodo di Bologna a seguito della realizzazione del Passante Nord;
- gli introiti derivanti da tale pedaggiamento, al netto degli oneri di gestione-manutenzione dell'infrastruttura, dovranno cofinanziare il potenziamento complessivo della rete del TPL ed in particolare del SFM;
- il progetto preliminare dovrà necessariamente approfondire il tema della connessione tra Autostrada A14, Tangenziale e Complanare in corrispondenza della nuova barriera autostradale di Bologna Est (Ponte Rizzoli) a seguito della realizzazione del Passante Nord.

Nell'ipotesi di realizzazione di IV corsia si dovrà valutare la fattibilità di prevedere ulteriori caselli autostradali e la necessità di varianti locali per l'attraversamento dei centri abitati lungo la via Emilia.

3.(D) Direttive per la rete regionale di base.

Per tutti i tronchi stradali della rete regionale di base da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi è quello corrispondente alla categoria C1 (ex IV CNR); è ammissibile l'assunzione di standard inferiori in territorio collinare e montano in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico. Sono ammissibili in via transitoria realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli sopra indicati, purché si rispettino le direttive di cui al succ. art. 12.16. Per ciò che riguarda la via Emilia, lungo l'itinerario storico dalla tangenziale di Bologna a Imola sono previsti interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità

e razionalizzazione delle intersezioni.

Per tutti i tronchi stradali della rete regionale di base esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 50.

Per i tratti di rete regionale di base per i quali, ai sensi del PMP, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato un progetto, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 120.

4.(D) Direttive per la viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale.

Per tutti i tronchi della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi è quello corrispondente alla categoria C1 (ex IV CNR); in territorio collinare e montano è ammissibile l'assunzione di standard inferiori, ma comunque non minori alla categoria F (ex-VI CNR), in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione in relazione al traffico di previsione. Sono ammissibili in via transitoria realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli sopra indicati, purché si rispettino le direttive di cui al succ. art. 12.16.

Per tutti i tronchi stradali della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 40.

Per i tratti di viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale per i quali, ai sensi del PMP, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato un progetto, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 100.

5.(D) Direttive per la viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale.

Per tutti i tronchi stradali della viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno

preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 30.

- 6.(I) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui ai punti precedenti devono essere considerati nei PSC come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nei PRG come porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta possono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili. In particolare, pur consentendo gli interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali. I nuovi edifici al servizio dell'agricoltura dovrebbero essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.
- 7.(D) In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m.
- 8.(D) Qualora la realizzazione di un nuovo tracciato stradale sia finalizzata al miglioramento delle condizioni ambientali di un centro abitato attraverso lo spostamento del traffico di attraversamento sul nuovo percorso, il progetto, il finanziamento e la realizzazione del nuovo tracciato devono essere contestuali o comunque strettamente correlati nel tempo al progetto, al finanziamento e alla realizzazione degli interventi di riorganizzazione funzionale e fisica della sede stradale che viene declassata, tali da privilegiarne l'utilizzo per la mobilità locale, il trasporto pubblico locale su gomma, la circolazione pedonale e in bicicletta, la sosta, l'animazione urbana.
9. (D) Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98, dalla D.G.R. del 09/10/2001 n°2053 e dalla L.R. 15/2001”

Art. 12.14 Disposizioni per l'inserimento e la valutazione delle opere strategiche nella programmazione degli interventi sulla rete stradale

- 1.(D) Fra tutti gli interventi sulla rete stradale di interesse regionale, provinciale e intercomunale previsti dal PMP, la Provincia individua le proprie priorità temporali di investimento, fatte salve le opere di manutenzione, tenendo conto di una graduatoria di opere prioritarie.

- Definizione di uno Scenario di Riferimento relativamente alle opere infrastrutturali esistenti e/o finanziate ed una domanda di mobilità relativa all'orizzonte temporale del PMP al 2016;
 - Individuazione delle opere infrastrutturali da sottoporre a valutazione;
 - Identificazione delle Configurazione infrastrutturali a cui le opere appartengono e/o definizione di nuove Configurazioni;
 - Valutazione del funzionamento di ogni Configurazione Infrastrutturale attraverso il calcolo dei parametri definiti al punto 4, rispetto allo Scenario di Riferimento, al fine di stilare l'elenco delle opere prioritarie.
- 6.(D) La Provincia applica tale procedura quale strumento di supporto alla decisione per le attività di programmazione e monitoraggio degli interventi infrastrutturali sulla rete stradale in sede di definizione e di aggiornamento dei piani di competenza provinciale di cui all'art. 12.5. Inoltre, in sede di formazione del piano pluriennale degli investimenti, la Provincia formula una graduatoria di priorità tenendo conto dei risultati e del punteggio ottenuto da ciascuna opera sulla base della metodologia sopra descritta.
- 7.(D) La Provincia può deliberare investimenti in opere stradali che si discostino dalla graduatoria di priorità come sopra costruita, sulla base di specifici studi di fattibilità e motivazioni specifiche ed esplicitate che giustificano lo scostamento dalla graduatoria stessa.

Art. 12.15 Le opere strategiche prioritarie della viabilità provinciale

- 1 (D) Sulla base della procedura di cui all'art.12.14 il PMP ha individuato le seguenti opere strategiche prioritarie :
- Asse Intermedia di Pianura;
 - Asse Pedemontana "Nuova Bazzanese";
 - Asse Fondovalle Savena "Variante di Rastignano";
 - Asse Nuova Galliera da via Corticella alla SP3;
 - Asse trasversale di Pianura "Variante di Sala Bolognese";
 - Asse trasversale di Pianura "variante da Budrio cimitero a Villa Fontana";
 - Asse trasversale di Pianura " Variante di Funo";
 - Complanare da Ponte Rizzoli a SP28;
 - Asse S. Giovanni-via Emilia "Variante delle Budrie";
 - Asse Lungosavona "dalla rotonda Bentivogli a via dell'Industria" (III° lotto);

- Asse Nuova Galliera “Variante del centro abitato di San Giorgio di Piano”;
 - Asse via Emilia “Circonvallazione est di Imola Nuovo ponte sul Santerno”;
 - Asse via Emilia “Circonvallazione ovest di Imola”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Pieve di Cento”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Castello D'Argile (via Oriente)”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Argelato da via Ronchi a via Canaletta-Osteriola”;
 - Asse Bassa Bolognese Variante a sud dell’ attuale SP44;
 - Asse Bassa Bolognese Circonvallazione di Bentivoglio;
 - Asse Bassa Bolognese “Nuovo casello autostradale di Bentivoglio”;
 - Asse Bassa Bolognese potenziamento in sede da “via Saletto alla SS64 Ferrarese”;
 - Asse Bassa Bolognese potenziamento in sede e nuova realizzazione dalla “SS64 Ferrarese alla SP5 San Donato”;
 - Asse Ferrarese (SS64) “Variante est di Altedo” e collegamento con Baricella;
 - Asse Zenzalino (SP6) “Variante di Molinella”.
- 2(l) La Provincia promuove azioni finalizzate alla fattibilità economica finanziaria degli interventi per la realizzazione delle opere individuate strategiche-prioritarie da PMP. Tali azioni sono riconducibili al “contributo alla sostenibilità” definito nel Piano del Commercio ed alla “perequazione territoriale” così come indicato nell’art.15.6 del PTCP.

Art. 12.16 Disposizioni per l’inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane

- 1.(D) Oltre alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT ed agli indirizzi contenuti nelle “Linee Guida per la progettazione integrata delle strade” pubblicate dalla Regione,, i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono rispettare le direttive e gli indirizzi del presente articolo. Le medesime direttive costituiscono inoltre norme di indirizzo da applicarsi, in via preferenziale e nei limiti del possibile, anche negli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si richiamano


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 4B

Assetto strategico delle infrastrutture
e dei servizi per la mobilità collettiva


scala 1:100.000 - 1:50.000



STESURA APPROVATA


Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 25/06/2012

Assetto strategico funzionale della rete ferroviaria


	Nuova stazione centrale di Bologna
	Stazioni principali del SFM (art. 12.7, comma 2)
	Stazioni e fermate del SFM (art. 12.6)
	Stazioni e fermate del SFM da sottoporre a verifica di fattibilità
	Stazioni e fermate ferroviarie esterne al confine provinciale o non SFM
	Nodi principali del SFM (art. 12.7, comma 2)
	Stazioni e fermate SFM di scambio con l'auto (art. 12.6, comma 4)
	Stazioni e fermate SFM primarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Stazioni e fermate SFM secondarie di scambio con il TPL (art. 12.6, comma 5)
	Parcheggi scambiatori strategici del SFM (art. 12.6, comma 4)
	Areali strategici di interscambio del trasporto collettivo (art. 12.6, comma 6)
	Stazioni strategiche per funzioni commerciali (art. 12.7, comma 4)
	Ambiti di stazione idonei ad ospitare commercio (art. 12.7, comma 4)
	Linee Alta Velocità/Alta Capacità
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 60 minuti (art. 12.7, comma 3)
	Tracciati ferroviari esistenti e di progetto

Assetto strategico funzionale del TPL

	Linee portanti del TPL, ad alta frequenza (art. 12.8, comma 2)
	Linee portanti del TPL, a media frequenza (art. 12.8, comma 2)
	Principali linee locali del TPL, a media frequenza (art. 12.8, comma 2)
	Principali linee locali del TPL, a bassa frequenza (art. 12.8, comma 2)
	Percorsi delle linee extraurbane e suburbane del TPL nell'area centrale
	Linee di trasporto collettivo ad alta capacità
	Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL (art. 12.12, comma 7)
	Principali percorsi ciclabili esistenti (art. 12.9)
	Principali percorsi ciclabili di progetto (art. 12.9)
	Percorsi ciclabili di progetto lungo il fiume Reno (art. 12.9)
	Reinternalizzazione dei costi di trasporto privato: Road Pricing (art. 12.17, comma 1)
	Autostrade di progetto (art. 12.12)
	Rete stradale esistente (art. 12.12)
	Rete stradale di progetto (art. 12.12)
	Ambiti a domanda debole o dispersa di TPL (art. 12.8, comma 3)
	Poli funzionali (art. 9.4)
	Centri Urbani



AREA DI INTERVENTO



IMOLA

SAN PROSPER

rilievo sovracomunale, sono definiti nell'Accordo territoriale di cui al punto 9 e seguenti dall'art. 9.1; nel caso di aree di rilievo comunale, sono definiti in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali.

8.(D) I contenuti di gestione ambientale di qualità sono perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale", poliennale, di miglioramento delle 'performance' ambientali dell'area industriale e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini, e da attuare coerentemente. La definizione del "Programma ambientale" si basa su una preventiva "analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.

9.(D) Dal momento in cui risultano verificate le seguenti condizioni:

- è stato individuato il soggetto gestore;
- sono stati definiti i contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare l'area;
- è stata effettuata l'individuazione e il dimensionamento di massima delle opere da realizzare per raggiungere le prestazioni previste e la quantificazione di massima dei costi;
- è stato effettuato un programma economico-finanziario per la loro realizzazione, anche recependo gli eventuali accordi con soggetti privati, e in particolare con le imprese già insediate, diretti a determinare il loro contributo per la realizzazione;
- è stato assunto l'impegno e la scadenza temporale per formalizzare il primo "Programma ambientale" poliennale;

l'area produttiva assume la qualifica di "*area industriale esistente dotata di infrastrutture e impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente*" ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 18/05/1999 n.9 e successive modificazioni.

Art. 9.4 - Disposizioni in materia di poli funzionali

1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale bolognese;
- contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro

impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di decongestionare l'area conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è collocata;

- sviluppare l'integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio provinciale, promuovendo, ove possibile la proiezione e l'articolazione delle funzioni dei poli nel territorio provinciale;
 - migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
 - favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
 - per rispondere alla domanda di formazione di nuovi poli funzionali, individuare ambiti idonei che garantiscano condizioni ottimali di accessibilità alla scala territoriale e regionale, siano sufficientemente distanti dall'area centrale conurbata bolognese e minimizzino l'interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e di soglie quantitative di cui al Quadro Conoscitivo, individua i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con atti di pianificazione o programmazione precedenti. Tali poli, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

N.°	NOME POLO	N°UNIT A'	NOME UNITA'	TIPO (L.R. 20/2000)
1	Interporto di Bologna	1.1	Interporto Bologna	e
2	Centergross	2.1	Centergross	c
3	Quartiere fieristico	3.1	Bologna Fiere	a
		3.2	Palazzo degli Affari	a
		3.3	Palacongressi	a
		3.4	Sede regionale RAI	a
		3.5	Direz. Reg. delle Entrate per l'E.R.	a
		3.6	Regione E-R	a
		3.7	Multisala Medusa	h
		3.8	Parco Nord	h
4	Aeroporto di Bologna	4.1	Aeroporto G. Marconi	d

5	CAAB	5.1	Centro Agroalimentare Bolognese (CAAB)	c
		5.2	Facoltà di Agraria	f
		5.3	Città Scambi	b
		5.4	Ex ASAM	b
6	Osp. S.Orsola	6.1	Osp. S.Orsola	f
7	Osp. Maggiore	7.1	Osp. Maggiore	f
8	Istituti Ortopedici Rizzoli	8.1	Osp. Rizzoli	f
		8.2	Centro di ricerca-Poliamb.	f
9	Osp. Bellaria	9.1	Osp. Bellaria	f
		9.2	Sede C.R.I. provinciale	f
		9.3	Osp. Giovanni XXIII	f
		9.4	Opera Pia Vergognosi	f
10	Università	10.1	Università Centro	f
		10.2	Università Navile-CNR	f
		10.3	Università Lazzaretto	f
11	Ippodromo di Castel S.Pietro Terme	11.1	Ippodromo di Castel S.Pietro Terme	h
12	Stazione FS Bologna Centrale	12.1	Bologna Centrale	d
		12.2	Autostazione delle corriere	d
		12.3	Uffici pubblica amministrazione	a
13	Cittadella Uffici Giudiziari	13.1	Tribunale	a
		13.2	Corte d'Appello e Procura Generale	a
		13.3	Procura della Rep. e Dir. Distr. Antimafia	a
		13.4	Ufficio unico uff. giud. e uffici giud. di sorv.	a
		13.5	Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)	a
14	Centronova	14.1	Centronova	b
		14.2	Brico	b
		14.3	Novotel	a
		14.4	Sede COOP emilia-Veneto	a
		14.5	Hotel Jolly	a

15	Zona B Casalecchio	15.1	Pala Malaguti	h
		15.2	Carrefour	b
		15.3	Ikea	b
		15.4	Castorama	b
16	Stadio di Bologna	16.1	Stadio comunale R. Dall'Ara	h
		16.2	Centro sportivo	h
17	Autodromo di Imola	17.1	Autodromo "Enzo e Dino Ferrari"	h
18	Centro Leonardo di Imola	18.1	Centro Leonardo	b
19	Ospedale di Imola	19.1	Ospedale di Imola	f
20	Stazione FS Imola	20.1	Stazione FS Imola	d
		20.2	Nuovo scalo merci	e
21	Parco dell'innovazione di Imola	21.1	Parco tecnologico di Imola	f
22	Autoparco di Imola	22.1	Autoparco di imola	e
23	Terme di Castel S. Pietro	23.1	Terme di Castel S. Pietro	a
24	Terme di Porretta	24.1	Terme di Porretta	a
25	Zona A Casalecchio	25.1	Centro Commerciale La Meridiana	b
		25.2	Cinema Multisala e altre strutture ricettive	h
26	Via Caselle	26.1	Area commerciale integrata in S. Lazzaro	b
27	Ospedale di Bentivoglio	27.1	Ospedale di Bentivoglio	f

3.(D) Per ciascuno dei poli funzionali elencati al punto precedente deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il Comune o i Comuni nei quali il polo ricade, gli eventuali altri comuni interessati o influenzati dalle prospettive del Polo, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze e il Circondario imolese per i poli ricadenti nel territorio di sua competenza. L'accordo riguarda:

- la definizione delle aree interessate dalle unità e dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme del PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili, e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di strutture commerciali;

- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo punto e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella Relazione del PTCP;
 - gli interventi opportuni per il contenimento dei consumi energetici e idrici del polo, ai sensi dell'art. 13.4 punti 3 e 4, anche attraverso, ove opportuno, la realizzazione di impianti idrici e/o energetici dedicati, nonché gli interventi opportuni per il contenimento della produzione di rifiuti e la loro gestione;
 - gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo ove possibile, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso o destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6;
 - le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
 - gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate;
 - l'adesione degli Enti locali firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.
- 4.(I) L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali e l'ente o gli enti gestori delle funzioni del polo.
- 5.(I) Nel caso del Polo funzionale "Università", oltre ai complessi di insediamenti in comune di Bologna (del Centro Storico, del Navile-CNR e del Lazzaretto, ecc.), l'Accordo potrà utilmente riguardare gli altri insediamenti universitari o per funzioni para-universitarie esistenti, previsti o da prevedersi in altri comuni della provincia, in particolare nei comuni di Imola, Ozzano, Castel S.Pietro, Granarolo, Medicina, ecc.
- Nel caso del polo funzionale dell'Ospedale di Imola, l'accordo territoriale può utilmente considerare le azioni e gli interventi necessari in riferimento anche agli altri presidi ospedalieri localizzati nell'ambito territoriale dell'Azienda USL imolese.
- 6.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al punto 2 e possono dare attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti che li riguardano, mentre

non possono introdurre previsioni di nuovi poli funzionali o nuove previsioni di rilevanti espansioni dell'area di insediamento dei poli esistenti. Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.

7.(I) In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un comune comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al punto 2, l'Accordo territoriale va elaborato in concomitanza con la conferenza di pianificazione e va sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

8.(D) Oltre ai Poli funzionali, esistenti o già previsti, elencati al punto 2, soggetti pubblici e privati possono proporre la realizzazione di nuovi poli funzionali, nella forma di aree integrate per una pluralità di funzioni di attrazione, tenendo conto, per quanto riguarda la casistica delle funzioni, degli orientamenti espressi nella Relazione del PTCP. Per quanto riguarda la localizzazione nel territorio, le proposte di nuovi poli funzionali devono rispondere in adeguata misura ai seguenti requisiti:

- contiguità con i nodi di interscambio della "grande rete" della viabilità regionale/nazionale e in particolare vicinanza a un casello autostradale;
- possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria, eventualmente con servizi privati-navetta;
- capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione; la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;
- capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
- un'adeguata distanza dall'area conurbata bolognese, e in particolare la non compromissione del residuo territorio rurale periurbano come individuato nella tav. 3;
- salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
- preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.

Le proposte di nuovi poli funzionali devono inoltre essere accompagnate da valutazioni della sostenibilità e redditività economica dell'investimento nel medio/lungo periodo.

9.(D) Senza escludere la possibilità di prendere in esame proposte in altre localizzazioni che rispettino i suddetti criteri, il PTCP individua nella tav. 3 cinque ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale e

suscettibili di sviluppo, di cui all'art. 9.1, che, in quanto rispondono adeguatamente, in termini di prima valutazione, ai requisiti di cui al precedente punto, possono essere candidati ad ospitare anche nuovi poli funzionali; essi sono i seguenti:

Denominazione	COMUNI
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO - S.GIORGIO - ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Altedo	MALALBERGO - S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

Proposte di localizzazione di un polo funzionale nell'ambito "Martignone" potranno essere prese in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia.

- 10.(D) La proposta di un nuovo polo funzionale è inoltrata alla Provincia e al Comune o Comuni interessati, accompagnata da adeguata documentazione sulle caratteristiche delle funzioni previste, sull'entità e tipologia dell'utenza prevista, sugli aspetti economici, finanziari e occupazionali dell'ipotesi di investimento e da uno studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio. Qualora sia la Provincia, sia i Comuni interessati ritengano la proposta adeguatamente rispondente ai criteri di cui al punto 8 ed esprimano riguardo ai suoi contenuti interesse e condivisione di massima, sottoscrivono un Accordo territoriale con i contenuti di cui al punto 3. Nell'accordo è in particolare specificato se e in quale misura il polo funzionale potrà ospitare aree commerciali integrate o medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo seguente, e, in caso affermativo, l'entità massima della superficie di vendita complessiva ammissibile.

Art. 55 - Disposizioni in materia di insediamenti commerciali

1.(P) - Principi generali e ambiti territoriali di riferimento del PTCP in materia di insediamenti commerciali

1 - Ai sensi della L.R. 14/1999 e della Delibera del Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000, il PTCP, in materia di insediamenti commerciali, punta a realizzare una efficace intelaiatura territoriale policentrica sulla base di una qualificata, robusta e, al tempo stesso, articolata polarizzazione dei servizi attrattivi, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e le opportunità di acquisto e di servizio della popolazione nei propri ambiti territoriali di riferimento.

2 - Ai sensi della L.R. 14/1999 art. 3 comma 5, il PTCP individua:

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidenza dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti nodali sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovra comunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).


PROVINCIA DI BOLOGNA



Tavola 5

Reti ecologiche

scala 1:50.000 - foglio sud



STESURA APPROVATA





Delibera del Consiglio Provinciale n.27 del 25/06/2012

Legenda


Rete ecologica di livello provinciale

-  Nodi ecologici semplici (art. 3.5)
-  Nodi ecologici complessi (art. 3.5)
-  Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi (art. 3.5)
-  Corridoi ecologici (art. 3.5) ←
-  Connettivo ecologico diffuso (art. 3.5)
-  Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (art. 3.5)
-  Connettivo ecologico diffuso periurbano (art. 3.5)
-  Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialita' di valorizzazione ecologica (art. 4.6)
-  Direzioni di collegamento ecologico (art. 3.5)
-  Area di potenziamento della rete ecologica (art. 3.5)
-  Varchi ecologici (art. 3.5)

Progetto di tutela, recupero e valorizzazione delle aste fluviali (art. 4.7)

-  **A** Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto - Valle Santa
-  **B** Fiume Reno e Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta
-  **C** Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice
-  **D** Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio
-  **E** Torrente Sillaro nel tratto del comune di Castel S. Pietro
-  **F** Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola
-  **G** Torrente Sellustra
-  **H** Torrente Samoggia


Interferenze tra rete ecologica ed assetto insediativo del PTCP (art. 3.5)


-  Interferenze con aree urbanizzate e aree pianificate
-  Interferenze con poli funzionali
-  Interferenze con principali ambiti produttivi e insediamenti dismessi o di possibile dismissione
-  Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo
-  Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati
-  Interferenze con infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto
-  Interferenze con infrastrutture viarie esistenti ←
-  Interferenze con infrastrutture viarie di progetto

Elementi per le politiche attive del territorio rurale di pianura

-  Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (di pianura) (art. 11.8)

Elementi di base

-  Sistema insediativo (Tit. 9 e 10)
-  Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)
-  Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
-  Confini provinciali
-  Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004
-  Fiumi principali extraprovinciali
-  Strade PTCP (art. 12.12)
-  Autostrade ←
-  Tangenziale
-  "Grande rete" della viabilita' di interesse nazionale/regionale
-  Rete di base di interesse regionale
-  Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale
- Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo intercomunale
- Principale viabilita' urbana di penetrazione, scorrimento e distribuzione
- Viabilita' locale



AREA DI INTERVENTO

F

F

- l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

- 1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.
- 2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.
- 3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.
- 4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.
- 5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.
- 6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e

- finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
- 7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.
- 8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.
- 9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.
- 10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
- 11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.
- 12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.
- 13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

- 14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.
- 15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.
- 16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovra-comunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- 19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello

provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

- 20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:
- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
 - elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
 - elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
 - specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale

- 1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.
- 2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:
- a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
 - b) I Nodi ecologici semplici, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono essere modificati a condizione che tali modifiche vengano compensate con la creazione di altri elementi areali di valore naturale o semi-naturale, e che venga garantita la funzionalità della rete.
 - c) I Comuni provvedono all'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici; relativamente alle Zone di rispetto dei nodi complessi gli

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all' insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell' attività, ovvero una valutazione dell' entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidenza dell' area al fine di verificare la presenza di criticità e punti nodali sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell' attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovra comunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l' assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all' esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"


- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Rioveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

Tavola 1

Carta della struttura

Scala 1:50.000 / foglio Sud



TERRITORIO RURALE

 Ecosistema agricolo

 Ecosistema forestali, boschivi e arbustivi

 Ecosistema delle acque ferme e correnti

 Aree protette

TERRITORIO URBANIZZATO

 Centri abitati e altre aree comprese nel territorio urbanizzato

Presenza dei servizi

 Presenza dei servizi minimi

 Presenza dei servizi di base

 Presenza dei servizi specialistici

Giudizio di accessibilità

b Accessibilità buona

m Accessibilità media

s Accessibilità sufficiente

NODI E RETI

Ambiti produttivi

 Hub metropolitani

 Ambiti sovracomunali della pianura

 Ambiti sovracomunali della collina e montagna

 Ambiti sovracomunali della conurbazione bolognese

Poli metropolitani integrati

 Poli metropolitani integrati

 Poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale

 Perimetro masterplan 2030 Aeroporto Marconi

Centri di mobilità

 Centri di mobilità

 Intorno di 500 metri dai centri di mobilità

Rete del TPM

 Rete ferroviaria AV


 Tracciati ferroviari

Stazioni ferroviarie

 Stazioni ferroviarie esistenti

 Stazioni ferroviarie di progetto

 Metrobus

 People mover

Rete tranviaria di progetto

 Tracciato

 Alternative di tracciato

Rete viaria

 Sistema autostradale/tangenziale di Bologna

 Caselli e svincoli principali esistenti


 Caselli e svincoli principali di progetto


Grande rete nazionale e regionale

 Tratti esistenti

 Interventi di nuova realizzazione e riqualificazione

Rete di base regionale

 Tratti esistenti

 Interventi di nuova realizzazione e riqualificazione

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale

 Tratti esistenti

 Interventi di nuova realizzazione e riqualificazione

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale

 Tratti esistenti


 Interventi di nuova realizzazione e riqualificazione


Viabilità urbana

 Principali strade urbane o prevalentemente urbane

 Viabilità locale

Rete ciclabile

 Rete ciclabile strategica e integrativa



AREA DI INTERVENTO

IMOLA

H

C

C

CM

b

IMOLA

Autodromo

- posti letto;
- d) cinema multisala (maggiori o uguale di 15 sale / 3.000 posti o 5 ettari di Superficie Territoriale) e altre strutture per spettacoli, attività culturali e di intrattenimento a elevato afflusso di utenti (maggiori di 1.000 posti).

Indicazioni specifiche per gli interventi urbanistici nei Poli funzionali metropolitani integrati

14. (P) I nuovi poli funzionali metropolitani integrati e gli interventi di ampliamento dei Poli funzionalimetropolitani integrati esistenti:
- sono ammessi nei limiti e nel rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità previste dal PTM e specificate negli accordi territoriali nonché, per quanto di competenza, dai PUG;
 - qualora interessino aree esterne al perimetro del Territorio urbanizzato, devono essere sempre effettuati in contiguità a tale perimetro e comunque nel rispetto della griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 10 della Parte generale delle presenti norme del PTM e non devono essere in contrasto con la disciplina relativa agli ecosistemi naturali;
 - partecipano al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 51 delle presenti norme;
 - concorrono all'incremento della resilienza, al miglioramento del metabolismo urbano e al potenziamento dei servizi ecosistemici dell'ambito produttivo, in misura congrua, coerente e pienamente corrispondente all'entità degli interventi previsti, attraverso le misure di cui ai precedenti artt. 36, 37 e 39, così come declinate nell'accordo territoriale;
 - Sviluppano quanto indicato in tema di accessibilità sostenibile all'art. 38 delle presenti norme;
 - devono rispettare quanto stabilito all'art. 50, comma 5, delle presenti norme in ordine alla rigenerazione urbana.

Indicazioni per i PUG

15. (I) Il PUG assume i Poli funzionali metropolitani integrati come architravi dell'organizzazione urbana e armonizza la propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale agli obiettivi e ai contenuti degli accordi territoriali di cui al precedente comma 5 del presente articolo, aventi natura vincolante per gli accordi operativi e per le modificazioni al sistema infrastrutturale. Negli altri casi, si applica il precedente comma 7 del presente articolo fino alla sottoscrizione del nuovo accordo territoriale o dell'atto di modificazione di quello vigente ai fini del relativo adeguamento al PTM.
16. (P) Il PUG assume le *Indicazioni per l'analisi e la valutazione delle trasformazioni negli insediamenti di rilievo metropolitano* contenute nel *Piano di monitoraggio* di cui all'art. 5 della Parte generale delle presenti norme del PTM, declinandole nella relativa strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e nella corrispondente ValSAT.

Art. 44 - Insediamenti commerciali

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1253 del 7 settembre 1999 s.m.i. detta indirizzi e prescrizioni per gli insediamenti commerciali, distinti secondo le seguenti categorie di rilevanza, così come definite nell'Appendice alle presenti norme:
- comunale (relativamente alle strutture di tipologia 1c e 2);
 - metropolitana inferiore;
 - metropolitana superiore.

Gli insediamenti di rilevanza metropolitana superiore sono considerati, ai sensi delle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale, come **poli funzionali a marcata caratterizzazione**

commerciale.

2. (P) Il PTM individua e disciplina i seguenti Poli funzionali metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti:
- CAAB;
 - Zona A Casalecchio;
 - Zona B Casalecchio;
 - Centronova;
 - Centro Leonardo Imola;
 - San Carlo;
 - Via Lasie (Imola)
 - Centro Servizi Lavino (Anzola dell'Emilia).

Le schede del Quadro Conoscitivo Diagnostico contengono l'individuazione puntuale dei perimetri e delle strutture afferenti ai predetti Poli nonché l'identificazione dei Poli per i quali è stato attivato il tavolo tecnico funzionale alla sottoscrizione del relativo accordo territoriale.

Obiettivi generali

3. (I) Gli interventi riguardanti gli **Insediamenti commerciali** perseguono i seguenti obiettivi:
- a) rafforzamento del piccolo commercio come parte integrante della struttura urbana, sociale ed economia dei Centri urbani;
 - b) miglioramento dell'accessibilità, incremento della resilienza, miglioramento del metabolismo urbano e potenziamento dei servizi ecosistemici, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 36, 37, 38 e 39 e avuto riguardo alle condizioni specifiche dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
 - c) attivazione della rigenerazione urbana, mediante la qualificazione delle strutture sovracomunali e metropolitane esistenti o il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate nonché attraverso l'inserimento di attività di interesse sociale e il potenziamento e la qualificazione dello spazio pubblico nel contesto circostante.

Indicazioni per gli accordi territoriali

4. (P) La realizzazione di nuovi **insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana** è subordinata alla conclusione di un accordo territoriale sottoscritto da tutti i Comuni dell'Unione di riferimento e dalla Città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto ai commi da 4 a 8 del precedente art. 43. Tali insediamenti partecipano al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 51 delle presenti norme.
5. (P) Gli **accordi territoriali** vigenti conservano pienamente la relativa validità ed efficacia nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo territoriale o comunque della sottoscrizione dell'atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente il tutto comunque necessario per assicurare pienamente la coerenza delle trasformazioni con le finalità e i contenuti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui agli artt. 1, 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, oltre che delle ulteriori disposizioni normative e/o atti richiamati al precedente art. 1, nonché di quanto previsto al precedente art. 5 della Parte generale delle presenti norme, con particolare riferimento alle misure di rigenerazione urbana e ai limiti al consumo di suolo, così come assunti e declinati dal PTM.
6. (P) Nelle more della sottoscrizione dell'Accordo territoriale di cui al precedente comma 4, la

presentazione di proposte di accordo operativo o di interventi ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in aree interne o esterne al perimetro dei Poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale esistenti non è subordinata alla previa conclusione di un nuovo accordo territoriale, ferma restando la necessità di contribuzione delle trasformazioni al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 51 delle presenti norme.

7. (P) Ulteriori **insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana inferiore e superiore** possono essere localizzati esclusivamente nel territorio urbanizzato dei:
 - a) centri urbani con servizi specialistici e accessibilità buona;
 - b) poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti e in corso di realizzazione, tenendo altresì conto delle *Indicazioni per l'analisi e la valutazione delle trasformazioni negli insediamenti di rilievo metropolitano* contenute nel *Piano di monitoraggio* di cui all'art. 5 della Parte generale delle presenti norme del PTM.

Indicazioni per i PUG

8. (I) Il PUG armonizza la propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale al contenuto degli accordi territoriali vigenti e individua le parti del territorio urbanizzato idonee per la realizzazione di nuovi **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)**, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi del presente articolo. Negli altri casi, si applica il precedente comma 6 del presente articolo fino alla conclusione di un nuovo accordo territoriale o di un atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente.
9. (I) Gli **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)** devono essere realizzati prioritariamente in aree interne al territorio urbanizzato, mediante interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 24/2017. Salvo eccezioni motivate, non deve essere consentito l'insediamento di nuove strutture di rilievo comunale (strutture di tipologia 1c e 2) all'interno dei tessuti storici per i quali si richiamano le indicazioni dell'art. 40 del presente Piano.
10. (I) Le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche in relazione allo specifico rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.
11. (P) Eventuali nuovi **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)** all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato:
 - a) devono essere sempre effettuati in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma 5 dell'art. 5 della Parte generale delle presenti norme e nel rispetto della griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 10 della Parte generale delle presenti norme e non in contrasto con la disciplina degli Ecosistemi naturali;
 - b) partecipano al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 51;
 - c) concorrono alla rigenerazione del relativo contesto in misura congrua, coerente e pienamente corrispondente all'entità degli interventi previsti, attraverso le misure di cui ai commi da 13 a 15 del precedente art. 42, così come declinate dai PUG;
 - d) assicurano l'integrazione paesaggistica e ambientale dell'intervento con l'ecosistema agricolo circostante l'ambito in cui è inserito e concorrono altresì al potenziamento dei servizi eco sistemici proprio del medesimo ambito in cui è inserito, attraverso le misure di cui al precedente art. 35, così come declinate dai PUG.
12. (P) Gli **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)** possono

essere localizzati all'interno del Territorio urbanizzato nei:

- a) Centri urbani dotati di servizi specialistici e accessibilità buona;
- b) poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti e in corso di realizzazione;
- c) ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese.

13. (P) In relazione agli insediamenti di rilevanza metropolitana inferiore e superiore, il Comune acquisisce, nell'alveo della fase di negoziazione dell'accordo operativo, se previsto, il parere vincolante dell'Unione di cui fa parte nonché dei Comuni contermini e indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della legge regionale Emilia-Romagna n. 14/1999.

14. (P) La localizzazione di nuovi **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e2)** deve essere valutata in relazione al relativo contesto di riferimento, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi così come prevedibili, senza superare i livelli di congestione;
- b) possibilità di predisporre adeguate postazioni di carico-scarico e accumulo dei rifiuti;
- c) condizioni delle reti per la fornitura idrica e di energia nonché per la raccolta e lo smaltimento dei reflui;
- d) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali del contesto di riferimento;
- e) attivazione della rigenerazione urbana, mediante il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate.

15. (I) La Città metropolitana definirà azioni specifiche per la rigenerazione sostenibile degli insediamenti commerciali attraverso gli Accordi territoriali o apposite Linee guida in attuazione del presente articolo delle norme del PTM.

Art. 45 - Centri di mobilità

Definizioni e individuazione

1. (P) I **Centri di mobilità** sono i nodi principali di interscambio collocati in corrispondenza dei punti della rete in cui si concentra la massima intensità delle opportunità di trasbordo e intermodalità, con particolare riferimento alla rete di trasporto pubblico. Nel rispetto dei contenuti PUMS, le aree circostanti il Centro di mobilità costituiscono ambiti privilegiati per lo sviluppo di dotazioni, attività e servizi, anche di natura commerciale, per i residenti, i pendolari e i turisti.
2. (P) Il PTM riconosce quali nodi di interesse metropolitano i **Centri di mobilità** così come individuati nella **Carta della struttura**, sulla base dello scenario a regime del PUMS.

Obiettivi generali

3. (I) La realizzazione dei **Centri di Mobilità** persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promozione dell'intermodalità tra mezzi di trasporto sostenibili, integrata nel contesto urbano di inserimento mediante il rafforzamento di servizi diversificati e di qualità per la mobilità condivisa;
 - b) incremento e riqualificazione degli spazi e delle strutture relative alla mobilità ciclabile e pedonale, favorendo la creazione di hub urbani di qualità in cui realizzare l'integrazione tra funzioni urbane e esigenze di mobilità, migliorando la vivibilità dei luoghi;
 - c) riconoscibilità dei Centri di mobilità come nodi strategici della rete del TPM, attraverso la piena integrazione spaziale e funzionale con il relativo contesto urbano, la qualificazione degli spazi pubblici e del tessuto edilizio esistente, e come luoghi identitari;
 - d) miglioramento dell'attrattività dei territori a elevata fragilità economica, sociale e demografica.





Tavola 2

Carta degli ecosistemi

Scala 1:25.000 / foglio IV



Stesura Approvata
maggio 2021

ECOSISTEMI NATURALI

Ecosistemi delle acque correnti (Art. 19)

Alveo attivo e reticolo idrografico (Art. 20)

-  Alvei attivi
-  Reticolo idrografico principale
-  Reticolo idrografico secondario
-  Reticolo idrografico minore
-  Canali di bonifica
-  Canale Emiliano - Romagnolo

Fasce perfluviali

-  Fasce perfluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura (Art. 21)
-  Fasce perfluviali di pianura (Art. 22)

Aree interne alle fasce perfluviali

-  Aree ad alta probabilita' di inondazione
-  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni
-  Aree di ricarica di tipo D

Aree per interventi idraulici strutturali (Art. 15)

-  Aree di interventi
-  Aree di localizzazione di interventi
-  Aree di potenziale localizzazione di interventi

Ecosistemi delle acque ferme (Art. 23)

-  Invasi dei bacini idrici
-  Zone Umide

Ecosistemi Forestale, Arbustivo e Calanchivo

-  Ecosistema Forestale (Art. 24)
-  Ecosistema Arbustivo (Art. 25)
-  Ecosistema Calanchivo (Art. 26)

ECOSISTEMI AGRICOLI

Ecosistema Agricolo della montagna collina (Art. 16 e 17)

-  Aree agricole su terrazzi alluvionali 
-  Aree agricole su aree di ricarica di tipo A
-  Aree agricole nelle aree montano-collinari intravallive

Ecosistema Agricolo della pianura (Art. 16 e 18)

-  Aree agricole della Pianura Alluvionale
-  Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura alluvionale
-  Aree agricole della Pianura delle Bonifiche
-  Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura delle bonifiche

AREE ED ELEMENTI INTERNI AGLI ECOSISTEMI AGRICOLI E NATURALI

Aree protette e Siti della Rete Natura 2000

-  Perimetro delle aree protette e Siti della Rete Natura 2000

Protezione acque sotterranee e superficiali


-  Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura
-  Zone di protezione delle aree di alimentazione di sorgenti (certe e incerte) e delle zone di riserva
-  Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali
-  Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi

Elementi di interesse storico, archeologico e paesaggistico

-  Complessi archeologici
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici
-  Zone di tutela della struttura centuriata
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione 
-  Principali complessi architettonici storici non urbani
-  Crinali significativi
-  Fascia di transizione pianura/collina/montagna/alto crinale

ECOSISTEMA URBANO

-  Ecosistema urbano



AREA DI INTERVENTO

- c) rischio idraulico;
 - d) attività estrattive;
 - e) rifiuti;
 - f) energia;
 - g) tutela delle acque sotterranee (Allegato A del PTM)
 - h) percorsi ciclabili e itinerari escursionistici, come disciplinati all'art. 47.
16. (P) Nelle aree per la realizzazione di *interventi idraulici strutturali*, intesi come interventi comportanti opere o modifiche morfologiche dei terreni previste dalla vigente pianificazione di bacino e finalizzati alla conformazione di un assetto idraulico che assicuri la riduzione della pericolosità idraulica e idrogeologica, si applicano le corrispondenti disposizioni della stessa pianificazione di bacino vigente. Tali aree sono individuate nella carta degli ecosistemi in conformità ai Piani di bacino vigenti.

Art. 16 – Ecosistemi agricoli

Definizione, individuazione e funzioni

1. (l) Gli **ecosistemi agricoli** comprendono i terreni interessati da colture agricole, i terreni con coperture erbacee e i terreni temporaneamente incolti, fornendo i seguenti servizi ecosistemici essenziali (secondo la classificazione MEA, 2005):
 - a) *servizi di supporto alla vita*, in particolare attraverso: la conservazione delle funzioni del suolo: la produzione di biomassa; lo stoccaggio, la filtrazione e la trasformazione di nutrienti e acqua; lo stoccaggio di carbonio;
 - b) *servizi di regolazione*: il mantenimento della biodiversità agricola; la creazione e mantenimento degli habitat; l'impollinazione e dispersione di semi; la regolazione della qualità dell'aria; la regolazione della qualità/quantità dell'acqua dolce; la formazione, protezione e decontaminazione del suolo; la regolazione dei processi biologici;
 - c) *servizi di approvvigionamento*, in particolare attraverso la produzione alimentare;
 - d) *servizi culturali*, in particolare attraverso l'attrattività connessa alle identità dei luoghi, sia per la produzione enogastronomica sia per la formazione dei paesaggi agrari.

Obiettivi generali

2. (l) Nel rispetto del regime delle competenze del PTM in riferimento alla disciplina del territorio rurale, in recepimento della disciplina normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e in applicazione del principio di precauzione di cui agli artt. 3-ter e 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il PTM assume i seguenti obiettivi preordinati ad assicurare i servizi ecosistemici essenziali forniti dagli **ecosistemi agricoli**:
 - a) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee da fenomeni di degrado, quali erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e smottamenti indotti da attività antropiche e/o processi naturali;
 - b) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee dal consumo indotto da fenomeni di impermeabilizzazione connessi alle urbanizzazioni e/o alla dispersione insediativa, dando concreta attuazione all'obiettivo della riduzione del consumo di suolo;
 - c) la protezione dei caratteri identitari dei diversi territori, degli ambiti di valore naturalistico e degli aspetti costituenti testimonianza delle diverse culture agricole;
 - d) l'implementazione della sicurezza alimentare, attraverso la promozione di una economia agricola coerente con i caratteri del tessuto socio-economico delle diverse realtà locali, della competitività

e della multifunzionalità nonché in grado di rapportarsi ai cambiamenti climatici e alla relativa incidenza sulla produzione agricola e sulla salvaguardia della catena alimentare.

3. (I) Il PTM persegue gli obiettivi di cui al precedente comma 2 attraverso:
 - a) strategie urbanistiche con cui sono definite le condizioni per il tramite delle quali l'esercizio dell'attività agricola concorre alla soddisfazione delle finalità di conservazione delle risorse ambientali, limitando di conseguenza gli usi non agricoli ammissibili in territorio rurale, tutti comunque sempre subordinati al rispetto della duplice e cumulativa condizione di determinare un ridotto consumo di suolo e di non interferire con i caratteri di vulnerabilità ambientale e con le correlative situazioni di rischio;
 - b) regole edilizie mirate a rispondere alle esigenze delle aziende agricole situate all'interno dei centri aziendali, senza al contempo indurre fenomeni di dispersione insediativa;
 - c) regolamentazione delle altre attività così come legittimamente esistenti, nel rispetto dei limiti preordinati a ridurre la dispersione insediativa e a salvaguardare le risorse ambientali e la produzione agricola.

Disposizioni inerenti agli edifici non aventi valore storico-artistico o testimoniale

4. (I) L'individuazione degli edifici che presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, e la definizione della relativa disciplina spettano al PUG nel rispetto dell'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dei contenuti del PUMS relativamente agli interventi di recupero nel territorio rurale. In particolare, gli interventi di riuso relativi a detti edifici, comportanti un incremento del numero di alloggi superiore a due, sono ammissibili esclusivamente:
 - a) se riguardano edifici di grandi dimensioni, quali palazzi e ville storiche, e comunque con il limite di due alloggi per piano;
 - b) se compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche storiche sia riferite al singolo edificio, sia riferite all'assetto complessivo delle corti o del nucleo storico rurale;
 - c) se sussiste la dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità, secondo quanto previsto al successivo comma 9.
5. (P) Per gli edifici esistenti non aventi valore storico artistico o storico testimoniale, valgono le disposizioni dei commi successivi, riguardanti i mutamenti dell'uso e gli interventi ammessi.
6. (P) Per gli **edifici non connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, oltre alla conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM, sono ammessi i seguenti usi:
 - a) negli edifici **con originaria funzione abitativa**, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per l'insediamento di funzioni complementari alla residenza, quali studi professionali *et similia*, artigianato di servizio alla persona, attività ricettive, esercizi pubblici, attività culturali e ricreative, residenza rurale, agriturismo, foresteria per lavoratori stagionali di aziende agricole, in quest'ultimo caso solamente nell'ecosistema agricolo della pianura. È ammessa la conservazione dell'uso residenziale, con possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
 - b) negli **edifici di tipologia specifica**, quali edifici religiosi, edifici per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o per servizi di uso pubblico, nonché edifici per attività ricreative, è ammessa prioritariamente la conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM; i PUG possono individuare, nel rispetto della tipologia del fabbricato e del contesto paesaggistico e ambientale di riferimento, cambi d'uso per funzioni pubbliche o di interesse collettivo o per usi

- residenziali, in quest'ultimo caso però sempre nella misura massima di due alloggi per fabbricato;
- c) negli **edifici di tipologia produttiva**, quali artigianato di servizio e artigianato produttivo, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo, attività agrituristiche (nei limiti fissati dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009), ricovero animali non destinati all'alimentazione, ambulatori veterinari nonché per usi temporanei per attività culturali/di tempo libero ai sensi dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - d) negli edifici destinati al ricovero ed esercizio delle macchine agricole, nonché nelle serre industriali, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo aziendale o interaziendale;
 - e) negli **edifici esistenti adibiti ad attività di gestione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari** (quali cantine sociali, caseifici e simili) collegati all'economia agricola del territorio, ma non gestiti da aziende agricole, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso anche con limitate possibilità di ampliamento, fermo restando che deve essere in ogni caso dimostrata la sostenibilità dell'intervento, considerando in particolare l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai nuovi carichi attesi nonché l'inserimento paesaggistico.
7. (P) Negli **edifici connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art.9-*bis*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 10-*bis* della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013, nei casi di riuso, sono ammessi i seguenti usi:
- a) per gli **edifici con originaria funzione abitativa**, sono ammessi servizi accessori alla residenza, funzioni complementari alla residenza - quali studi professionali, laboratori artigianali *et similia*, attività ricettive e pubblici esercizi. È ammessa la conservazione dell'uso residenziale, ferma restando la possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
 - b) per i **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi: servizi per attività agricole, quali ricovero di prodotti e strumenti agricoli, esercitate da soggetti non imprenditori agricoli; ricovero macchine dicontoterzisti; ricovero animali non destinati all'alimentazione; ambulatori veterinari e servizi accessori alla residenza;
 - c) per gli **edifici di uso promiscuo** (residenziale e per servizi agricoli), sono ammessi gli stessi usi consentiti alle lettere a) e b).
8. (P) In tutti gli edifici sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
- a) gli interventi che comportano variazioni della sagoma devono generare un miglioramento sotto il profilo dell'inserimento nel contesto, essendo comunque preclusa la realizzazione di interventi che introducano alterazioni o che interferiscano visivamente con gli elementi di interesse storico individuati dal PUG;
 - b) gli interventi comportanti modificazioni dell'uso, ai sensi dei commi 6 e 7, sono subordinati all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La verifica è effettuata in base e ai sensi del comma 9;
 - c) sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
9. (I) Il Quadro Conoscitivo del PUG contiene la ricognizione del patrimonio edilizio esistente nel territoriorurale, la quantificazione di massima degli alloggi esistenti nonché la stima del numero di alloggi potenzialmente realizzabili attraverso interventi di riuso, anche in relazione all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire

la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG, sulla base di quanto contenuto nel relativo Quadro Conoscitivo, può stabilire ulteriori limitazioni al riutilizzo ai fini residenziali rispetto a quelli definiti dal presente articolo delle norme del PTM, qualora l'incremento potenziale risulti non coerente con l'obiettivo del contrasto alla dispersione insediativa.

10. (P) Per gli edifici collabenti, crollati o demoliti sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, compresa la ricostruzione, purché sussistano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare. Il PUG può comunque consentire la ricostruzione dei ruderi degli edifici di interesse storico.
11. (P) Il Quadro conoscitivo del PUG individua gli edifici non più funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi gli edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, per i quali, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
12. (P) Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, così come riportati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, le disposizioni dei relativi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari così come vigenti prevalgono su quelle di cui al presente articolo, limitatamente agli aspetti oggetto della competenza dei medesimi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

Disposizioni inerenti agli interventi funzionali all'attività agricola

13. (I) In armonia con i principi di cui al precedente art. 15 della presente Parte Seconda delle norme del PTM e in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dall'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019, i PUG, sulla base del relativo Quadro conoscitivo diagnostico, disciplinano gli interventi funzionali all'attività agricola ai fini del loro corretto inserimento nell'ambito paesaggistico e del miglioramento della filiera agroalimentare, in coerenza con gli obiettivi della Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.
14. (I) Le disposizioni relative agli interventi funzionali all'attività agricola nonché le previsioni inerenti agli indici fondiari costituiscono soglie massime di sostenibilità per la realizzazione degli interventi da parte degli imprenditori agricoli. Tali soglie potranno essere ulteriormente specificate dai Comuni e/o dalle relative Unioni attraverso i PUG, tenendo conto del relativo Quadro conoscitivo diagnostico, ferma restando la necessità di rispettare quanto stabilito dalle presenti norme del PTM.

In particolare, in riferimento alle differenti tipologie di edifici di cui ai successivi seguenti, i PUG:

- a) articolano l'applicazione dell'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) in rapporto alle diverse funzioni ivi ammesse, secondo le esigenze specifiche del territorio, senza superare l'Uf massimo previsto nel presente articolo nonché le soglie dimensionali per gli interventi da assoggettare a PRA, potendo comunque individuare soglie inferiori rispetto a quelle indicate al successivo comma 15;
- b) specificano i requisiti riguardanti i parametri edilizi e la sistemazione delle aree pertinenziali in funzione della qualità edilizia, ambientale e paesaggistica dell'insediamento rurale in rapporto al contesto in cui è inserito;
- c) specificano i titoli abilitativi per gli interventi edilizi che, in quanto necessari alla conduzione del

fondo e all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dalla delib. Giunta Regionale n. 623/2019, sono rilasciati solamente ai soggetti aventi i seguenti requisiti: titolo di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e iscrizione all'Anagrafe Aziende Agricole regionale.

15. (P) In riferimento agli **edifici con originaria funzione abitativa** o di uso promiscuo per l'imprenditore agricolo e i relativi familiari:
- è confermata la Superficie Utile (SU) residenziale sussistente in azienda;
 - in caso di SU residenziale inferiore a 200 mq, è consentito l'aumento fino alla concorrenza della detta soglia, attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - in assenza di SU residenziale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini residenziali di parte dell'edificio di servizio agricolo di tipologia tradizionale, solamente a favore del giovane agricoltore (meno di 40 anni) e fino a un massimo di 100 mq di SU;
 - sono ammessi gli interventi indicati al comma 8;
 - relativamente agli edifici collabenti, crollati o demoliti, sono ammessi gli interventi indicati al precedente comma 10;
 - la SA è ricompresa all'interno degli edifici esistenti.
16. (P) In riferimento ai **fabbricati agricoli produttivi**:
- sono sempre subordinati a PRA gli interventi di nuova costruzione indicati al punto 3.1.1 dell'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623/2019;
 - negli edifici destinati alle funzioni di cui al punto i) del comma 17, sono sempre subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 400 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 200 mq;
 - negli edifici destinati alle funzioni di cui ai punti ii, iii, iv, v, vii, x, del comma 17, sono sempre subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 100 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 50 mq.
17. (P) In riferimento ai **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, funzionali all'attività agricola, nel rispetto delle seguenti limitazioni riferite alle tipologie di fabbricati. Gli indici sono da intendersi comprensivi delle superfici esistenti:
- i. Fabbricati per la conservazione dei prodotti agricoli e fabbricati per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento.**
- interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
 - interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 100 mq di SU/ha di SAU. La costruzione del nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf, la SU di tali manufatti leggeri viene computata al 50%.

Fabbricati destinati all'allevamento e al ricovero degli animali (punti ii, iii)

ii) *Fabbricati per allevamenti nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico;*

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o comerealizzazione di un nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 110 mq di SU/ha di SAU. Nella SU sono ricompresi i manufatti per il ricovero di animali di consumo familiare nonché i manufatti per la custodia degli animali d'affezione. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso, fatte salve le distanze richieste dalle prescrizioni igienico sanitarie, ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

iii) *Fabbricati per allevamenti nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale non rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico*

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;

b) interventi di ampliamento dell'edificio per soddisfare l'obiettivo del benessere animale, senza aumento del carico di animali allevato e in conformità alle previsioni del Regolamento di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 2017, n. 3, ovvero per adeguamenti a ulteriori disposizioni di legge o per adottare misure di biosicurezza per prevenire la diffusione di malattie infettive.

Fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (punti iv, v, vi)

iv) *Edifici frigo per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, essiccatoi, strutture per la commercializzazione dei prodotti*

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di *nuova costruzione*, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU della coltura specializzata. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf la SU per i manufatti leggeri è computata al 50%.

v) *Cantine vinicole:*

a) interventi di *qualificazione edilizia* di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di *ristrutturazione urbanistica* di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di *nuova costruzione*, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU di vigneto. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate

adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

vi) Impianti per la produzione di energia elettrica da combustione diretta di biomasse:

la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti è ammessa ed è sempre subordinata a PRA; la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti non è consentita nei siti considerati come non idonei in conformità alla delib. della Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011.

vii) Fabbricati destinati alla protezione delle piante, come serre fisse aziendali (per colture vegetali correlate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda)

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento di fabbricato esistente o costruzione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 0,25 mq di SU/mq di SAU. La costruzione di nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. È consentita l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di aziende florovivaistiche entro il limite di 500 mq, qualora si svolga in strutture precarie e amovibili ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013.

viii) Attività agrituristiche: realizzabili in edifici aziendali esistenti, nei limiti stabiliti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009.

ix) Foresterie per lavoratori stagionali e locali a uso ufficio dell'azienda agricola realizzabili in edifici aziendali esistenti attraverso interventi di *qualificazione edilizia* ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

x) Fabbricati di servizio per apicoltura (nelle aziende apistiche disciplinate dalla legge regionale Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 2 e dalla legge regionale Emilia-Romagna 24 dicembre 2004, n. 313):

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
- b) interventi di nuova costruzione, attraverso l'ampliamento del fabbricato esistente o la costruzione di nuovo fabbricato, con SU non maggiore di 70 mq/100 arnie con un numero minimo pari a quello necessario per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Art. 17 - Ecosistema agricolo della montagna/collina

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo si riferiscono all'ecosistema agricolo della montagna/collina così come individuato nella Carta degli ecosistemi. L'**ecosistema agricolo della montagna/collina**, che insieme agli altri ecosistemi - forestale e arbustivo - dà luogo al "mosaico di paesaggi" dell'Appennino bolognese, è costituito da aree agricole che, in relazione alle diversità dei suoli, delle altimetrie e delle morfologie, presentano una successione di assetti culturali che riguardano sia seminativi, vigneti e frutteti sia prati permanenti, praterie e pascoli. In questi contesti, la disciplina urbanistica ed edilizia si articola tenendo conto delle differenze indotte dalla presenza di significativi serbatoi di biodiversità, quali le *aree protette e i Siti della Rete Natura 2000*, oggetto di tutele parallele e specifiche in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale e ai contenuti del PTPR e degli altri strumenti pianificatori, generali e/o settoriali, attuativi delle stesse, dalla diversificazione fisiografica e idrogeologica tra i fondivalle e le aree montane/collinari intravallive e dalla funzione di protezione

delle acque sotterranee che sottendono estese parti del territorio (fascia delle conoidi alluvionali del pedecollina pianura, acque sotterranee nel territorio collinare e montano).

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, **le nuove urbanizzazioni** sono assoggettate alle seguenti limitazioni:
 - a) non sono ammesse nelle *aree protette, nei siti Rete Natura 2000* e nelle *zone di tutela naturalistica* di cui all'art. 7.5 delle norme del PTCP e allegate al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 25 delle norme del PTPR non incluse nelle aree qui richiamate;
 - b) fermo restando il rispetto degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento delle norme del PTA, non possono interessare le *zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A*;
 - c) sono ammissibili nelle *zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura* non ricadenti nelle aree di tipo A di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM, previa verifica dell'impatto ambientale e paesaggistico e solamente laddove risulti impossibile individuare alternative localizzative, in virtù del valore ambientale delle aree agricole residue e delle aree aperte non impermeabilizzate che consentono la ricarica delle falde acquifere sotterranee nonché del valore paesaggistico della fascia territoriale pedecollinare interessata dalle acque sotterranee che costituisce la prima quinta collinare sulla pianura. In ogni caso, il nuovo insediamento non può mai interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati lungo la Via Emilia, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della direttrice della Via Emilia avuto riguardo al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.
3. (P) La realizzazione di nuove urbanizzazioni che interessino le seguenti aree ricadenti nelle *zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano: "terrazzi alluvionali", "aree di alimentazione delle sorgenti", "zone di riserva", zone di protezione delle captazioni di acque superficiali* e le *aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ("zone di tutela e zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso acquedottistico")* è consentita nel rispetto delle condizioni degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale.
4. (P) La realizzazione di nuove urbanizzazioni che interessino le aree di "*Concentrazione di materiali archeologici*", così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. La realizzazione di nuove urbanizzazioni non è consentita nei "*Complessi archeologici*" e nelle "*Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica*" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR.

Ulteriori Disposizioni

5. (P) Le **aree verdi e per il tempo libero** sono assoggettate alle seguenti previsioni:
 - a) nei *terrazzi alluvionali*, non possono comportare significative impermeabilizzazioni né interventi omodalità di gestione costituenti "*Centri di pericolo*" per le acque sotterranee come definiti nel PTA allegato A al PTM in quanto costituente pianificazione regionale né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio e/o determinare condizionamenti all'attività agricola delle

aree adiacenti;

b) nelle *aree montano-collinari intravallive*, non possono comportare interventi di impermeabilizzazione né modalità di gestione comportanti azioni potenzialmente inquinanti né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio e/o determinare condizionamenti all'attività agricola delle aree adiacenti.

6. (P) Nel *sistema di crinale* si applicano le disposizioni degli artt. 7.1 e 7.6 del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 9 e 20 del PTPR.
7. (P) I *crinali significativi* sono assunti dal PTM quali elementi di configurazione del territorio. Il PUG e il Regolamento edilizio, secondo il regime delle rispettive competenze e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 20 delle norme del PTPR così come recepite e integrate dagli artt. 7.1 e 7.6 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale, dettano disposizioni volte alla salvaguardia dei crinali storicamente liberi da insediamenti o da strutture edilizie, sul crinale o sui versanti adiacenti, al fine di non alterarne la visuale.
8. (P) In presenza di terreni agro-forestali con superficie superiore a 1 ha di proprietà di soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo che ne assicurano la gestione, è consentito l'ampliamento a tantum di superfici accessorie per servizi agro-silvo-pastorali con superficie fino a 20 mq, attraverso l'utilizzo di strutture leggere compatibili con il contesto paesaggistico.

Art. 12 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'**ecosistema agricolo della pianura** è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle *aree agricole della pianura alluvionale* e alle *aree agricole delle bonifiche*.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle *aree agricole della pianura alluvionale*

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:
 - a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
 - b) *nelle aree di valore archeologico*, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le *zone di tutela della struttura centuriata*, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.
3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di *zone di tutela della struttura centuriata* nei quali risulti non possibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT




Tavola 3

Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti

Scala 1:25.000 / foglio IV



**Bo
OM**
Obiettivi
Metropolitani




Stesura Approvata
maggio 2021

RISCHIO IDRAULICO (Art. 30)

Zonizzazione del rischio idraulico PSAI

-  Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
-  Aree ad alta probabilita' di inondazione
-  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni


Scenari di pericolosità idraulica PGRA

-  Scenario P3 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)
-  Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)
-  Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP) ←
-  Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)
-  Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale (RP)
-  Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)


TUTELA DEI VERSANTI E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (Art. 29)

-  UIE delimitate nel PSAI Reno
-  UIE delimitate nel territorio esterno al PSAI Reno

Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione:

-  Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire
 - 1 - Aree in dissesto
 - 2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
 - 4 - Aree da sottoporre a verifica
 - 5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
 - A - Zone a più elevata pericolosità
 - B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi
 - C - Zone individuate come frane antiche
 - NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale
-  n. Aree a rischio di frana e n. di scheda

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

-  zona 1 - area in dissesto
-  zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto
-  zona 3 - area di possibile influenza del dissesto
-  zona 4 - area da sottoporre a verifica
-  zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto

Rischio da frana

-  U.I.E. a rischio molto elevato - R4
-  U.I.E. a rischio elevato - R3
-  U.I.E. a rischio medio - R2
-  U.I.E. a rischio moderato - R1


Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche


-  U.I.E. non idonee ad usi urbanistici
-  U.I.E. da sottoporre a verifica
-  U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici

Elementi a rischio

-  Centri e nuclei abitati, insediamenti industriali e artigianali, allevamenti e trasformazione di prodotti agricoli, previsioni urbanistiche, cimiteri, beni architettonici,
-  autostrade, strade statali e strategiche, ferrovie, acquedotti, gasdotti, rete fognaria, depuratori, discariche

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

-  Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura ←
-  Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A
-  Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B
-  Confine provinciale (limite dell'ambito di applicazione delle politiche del PTCP)



AREA DI INTERVENTO

- b) le aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate delimitate nei PSAI Reno-Idice-Savena-Sillaro-Santerno, PSAI Samoggia e PSAI Senio e le aree di rischio identificate nel PAI del Bacino del Po. Il PTM recepisce altresì le ulteriori perimetrazioni delle aree a rischio da frana previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, ovvero gli elementi a rischio di frana sottoposti alla verifica dei Comuni o degli Enti proprietari, così come previsto dall'art. 11 del PSAI Reno-Idice-Savena-Sillaro-Santerno, nonché dalle corrispondenti norme dei PSAI relativi ai sottobacini Samoggia e Senio.

Le singole perimetrazioni delle aree a rischio da frana, come numerate nella “**Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti**”, sono consultabili nel quadro conoscitivo del PTM.

3. (P) Il PTM recepisce le disposizioni e le prescrizioni urbanistico-edilizie e agroforestali di cui al PSAI Reno-Idice-Savena-Sillaro-Santerno, PSAI Samoggia e PSAI Senio e relative alle aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate (zone 1-2-3-4-5) nonché alle disposizioni contenute nei suddetti Piani Stralcio di Bacino relative agli elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4.
4. (I) I Comuni e gli Enti proprietari sono tenuti a provvedere alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio, così come nei casi previsti dalla pianificazione di Bacino vigente. Dovranno altresì considerare le conoscenze derivate dall'Inventario del dissesto regionale (il quale assolve ad una funzione meramente conoscitiva e che esclusivamente a tale fine è stato richiamato nel Quadro Conoscitivo Diagnostico del PTM), la pericolosità sismica preliminare riportata nella “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” nonché le relative indicazioni inerenti agli approfondimenti sismici richiesti.
5. (P) Per gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, si applica quanto previsto dalla vigente pianificazione statale e/o regionale e comunque dalle discipline normative statali e/o regionali.

Disciplina delle nuove urbanizzazioni

6. (P) In riferimento alla disciplina delle nuove urbanizzazioni, si rimanda espressamente a quanto previsto dalla vigente pianificazione statale e/o regionale.

Art. 30 - Rischio idraulico

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del **rischio idraulico**, così come rispettivamente spettanti all’Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGR, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come territorialmente delimitati nel PGR. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGR, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.
2. (I) Il quadro conoscitivo del PUG, sulla base dei contenuti del PGR, deve contenere i seguenti approfondimenti che costituiscono riferimento necessario per i Comuni ai fini della costruzione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale:

- a) rilievi del territorio comunale in grado di delimitare cartograficamente i settori con elementi morfologici naturali significativi (es. aree topograficamente depresse; alti morfologici) e idonei a condizionare un eventuale deflusso delle acque di allagamento. Tali rilievi possono anche derivare da dati topografici già disponibili (es. Banche Dati di Regione Emilia-Romagna) eventualmente integrati da studi specifici in relazione alle aree morfologicamente complesse.
 - b) rilievi del territorio comunale in grado di definire gli elementi morfologici “antropici” (es. arginature; rilevati stradali/ferroviari; ecc.) idonei a condizionare l'eventuale deflusso delle acque esondate, promuovendosi a tale fine anche l'individuazione e la rappresentazione cartografica dei possibili varchi di particolare rilievo.
 - c) studi idraulici locali, limitati a scoli e rii minori, da condurre sempre in stretto coordinamento con l'autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino.
3. (I) Gli esiti dei precedenti rilievi possono consentire la ripartizione del territorio comunale in zone di rango inferiore rispetto alle delimitazioni del PGRA, ma comunque sempre nel pieno e integrale rispetto di tutto quanto previsto dal medesimo PGRA. Queste zone potranno essere dimensionate attraverso l'analisi degli elementi morfologici e antropici indicati in precedenza, individuando i settori di territorio adiacenti i cui limiti sono definiti tenendo conto delle discontinuità topografiche. Tale ripartizione potrà risultare più accurata in relazione alle parti di territorio caratterizzate da pericolosità più significativa così come indicato nelle tavole di PGRA in ordine agli scenari di pericolosità P2 e P3.
 4. (I) I predetti approfondimenti idraulici costituiranno un aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM che la Città metropolitana metterà a disposizione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
 5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle “conche morfologiche” (intese come aree topograficamente depresse e caratterizzate da scarse capacità di deflusso delle acque di possibile allagamento) e nelle zone a pericolosità “P3” e “P2”, riferite agli ambiti del reticolo idrografico principale di pianura (RP) del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.
 6. (I) Nelle relazioni idromorfologiche locali dei livelli attuativi del PUG, si dovrà tenere adeguatamente conto degli approfondimenti ivi elaborati nonché sviluppare valutazioni di compatibilità e di vulnerabilità degli elementi ivi parimenti esposti.
 7. (I) A seguito degli approfondimenti svolti attraverso il PUG, qualora sia confermata una pericolosità locale con chiare evidenze di criticità idraulica, il Comune promuove processi di delocalizzazione oppure azioni volte alla riduzione della vulnerabilità degli elementi ivi esposti, al fine di un'effettiva riduzione del rischio derivante da alluvioni potenziali.

Art. 51. Attività estrattive


1. (I) La pianificazione in materia di **attività estrattive**, relative ai materiali appartenenti sia alla prima sia alla seconda categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 s.m.i., purché in aree diverse dal demanio fluviale e lacuale nonché da quelle classificate “alvei” nella Carta degli ecosistemi, compete al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (di seguito, “PIAE”), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 18 luglio 1991, n. 17 s.m.i., dell'art. 146, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3 e dell'art. 15, comma 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015 s.m.i., fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 e 3, della richiamata legge regionale Emilia-Romagna n. 17/1991.



Tavola 4

Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali

Scala 1: 65.000 / foglio I



Stesura Approvata
maggio 2021

Aree suscettibili di effetti locali

- 

S - Substrato rigido affiorante/subaffiorante
Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$).
Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$
- 

SP - Substrato rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$
Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$).
Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$
- 

N - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante
Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante
(spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$
- 

NP - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$
Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante
(spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$
- 

AV - Detriti s.l. $i \leq 15^\circ$
Corpi detritici di varia origine (alluvionale, eluvio-colluviale, coltri di alterazione, ecc.), generalmente a
granulometria mista. Spessore della coltre $H \geq 3m$. Inclinazione della superficie topografica $i \leq 15^\circ$
- 

B - Depositi di margine appenninico-padano
Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di
spessore $H > 5m$, sepolti (profondità $> 3m$ da p.c.) e depositi di interconoide
- 

C - Sedimenti prevalentemente fini di pianura
Depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille)
- 

P50 - Substrato affiorante/subaffiorante $i \geq 50^\circ$
Substrato affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $i \geq 50^\circ$
- 

F - Zona di attenzione per instabilità di versante $i \leq 15^\circ$
Corpo di frana (attiva, quiescente e stabilizzata). Spessore della coltre $H \geq 3m$. Inclinazione della superficie
topografica $i \leq 15^\circ$
- 


FP - Zona di attenzione per instabilità di versante $i > 15^\circ$
Corpo di frana (attiva, quiescente e stabilizzata), accumuli detritici di versante s.l., depositi alluvionali
e riporti antropici. Spessore della coltre $H \geq 3m$. Inclinazione della superficie topografica $i > 15^\circ$
- 


D - Zona di intensa fratturazione/cataclastica
Fascia di territorio con rocce intensamente fratturate a cavallo di una faglia
- 

G - Zona di attenzione per cavità sotterranee
Zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici
messiniani, sabbiosi plio-quadernari, ecc.)
- 

R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica
Riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto
- 

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione
Successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici,
nei primi 20 m da p.c.
- 


Isobate da p.c. del bedrock sismico (Mascandola et al. 2019)
- 

Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire
1 - Aree in dissesto
2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
4 - Aree da sottoporre a verifica
5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
A - Zone a più elevata pericolosità
B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi
C - Zone individuate come frane antiche
NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale
- 

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate
1 - Aree in dissesto
2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
3 - Aree di possibile influenza del dissesto
4 - Aree da sottoporre a verifica
5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
- 

Limite pianura - rilievi appenninici
- 


Autostrade a pedaggio in corso di realizzazione
- 

Tangenziale e Autostrada
- 

Tracciati ferroviari
- 

Linee Alta Velocità/Alta Capacità
- 

Confine provinciale (limite dell'ambito di applicazione delle politiche del PTM)

A topographic map showing terrain contours, a grid, and various colored regions. A prominent black line runs diagonally across the map. A red arrow points to a specific location on this line, which is enclosed in a red rectangular box. The box contains the text "AREA DI INTERVENTO". Other features include a dotted line, a blue and red area at the bottom, and several brown patches.

AREA DI
INTERVENTO

delle aree riportati nei predetti elaborati cartografici deve tener conto dell'approssimazione correlata alla scala di restituzione cartografica. Tali perimetri sono recepiti dalla vigente pianificazione statale e/o regionale.

Art. 28 - Riduzione del rischio sismico

1. (P) Ai fini della disciplina per la riduzione del **rischio sismico**, la “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTM, elaborata alla scala 1:25:000:
 - a) costituisce un primo livello di approfondimento e identifica le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti locali, sulla base dei quali è possibile definire potenziali scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano;
 - b) fornisce come ulteriore dato conoscitivo, per i settori del margine appenninico-padano e di pianura, le isobate del tetto del substrato rigido, i limiti e le isobate dei depositi grossolani di conoide sepolta in grado di condizionare la risposta sismica locale;
 - c) fornisce inoltre le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni di sicurezza per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica;
 - d) rappresenta uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la ValSAT relativa alle singole scelte di pianificazione;
 - e) permette di operare una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi.
2. (P) Il PTM individua le tipologie di **aree suscettibili di effetti locali** di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:

S – Substrato rigido affiorante/subaffiorante

Descrizione: substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: Aree potenzialmente non soggette ad effetti locali. Sono comunque richieste indagini per la stima di V_{s30} . In caso di $V_{s30} \geq 800$ m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine o approfondimento. In caso di $V_{s30} < 800$ m/s l'area dovrà essere considerata come N e dovranno essere effettuati gli accertamenti conseguenti.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

SP - Substrato rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$

Descrizione: substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: sui pendii con acclività $i > 15^\circ$ e differenza di quota (dislivello) $> 30m$ possono verificarsi effetti di amplificazione per cause topografiche. Dovrà essere valutato il coefficiente di amplificazione topografico.

Occorrerà verificare anche il valore di V_{s30} . In caso $V_{s30} < 800$ m/s l'area dovrà essere considerata come NP e dovranno essere effettuati gli accertamenti conseguenti. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

N - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante

Descrizione: substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3\text{m}$). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

NP - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$

Descrizione: substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3\text{m}$). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e topografica. È richiesta la stima dell'amplificazione.

In caso di differenze di quota (dislivello) $> 30\text{m}$ dovrà essere valutata, oltre all'amplificazione stratigrafica, anche l'amplificazione topografica e la sua area d'influenza. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

AV- e detriti $i \leq 15^\circ$

Descrizione: depositi alluvionali di fondovalle e terrazzati e depositi di conoide alluvionale affioranti; corpi detritici di varia origine (eluvio-colluviale, coltri di alterazione), generalmente a granulometria mista (da fine a grossolana). Spessore delle coltri $H \geq 3\text{m}$. Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

B- Depositi di margine appenninico-padano

Descrizione: depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore $H > 5\text{m}$, sepolti (profondità $> 3\text{m}$ da p.c.) e depositi di interconoide.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

C- Sedimenti prevalentemente fini di pianura

Descrizione: depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille).

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione. In tali aree è generalmente ritenuto sufficiente il secondo livello.

In presenza di terreni fortemente compressibili ($c_u < 70\text{kPa}$; $V_s 30 < 180\text{m/s}$), argille organiche e/o argille con torbe, di spessore plurimetrico, in caso di forti scosse possono verificarsi densificazioni e conseguenti cedimenti. In relazione a tali aree, oltre agli effetti di amplificazione, dovranno essere valutati anche i potenziali cedimenti tramite approfondimenti sismici di III livello.

P50 - Substrato affiorante/subaffiorante $i \geq 50^\circ$

Descrizione: Substrato affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3\text{m}$). Inclinazione del pendio $i \geq 50^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: in caso di forti scosse, si possono verificare distacchi di massi, crolli e ribaltamenti.

Su tali pareti, nelle aree al piede e sui bordi superiori, dovranno essere attentamente valutati i coefficienti di amplificazione topografica e stratigrafica e la stabilità della parete in condizioni sismiche attraverso approfondimenti di III livello, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR) versione 2.1" predisposte dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica del DPC.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo per infrastrutture e impianti di pubblica utilità non diversamente localizzabili e salvo interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.

In relazione a tali scarpate dovrà essere altresì applicata una fascia di rispetto di inedificabilità a monte di ampiezza pari all'altezza della scarpata stessa. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate tale fascia di rispetto dovrà essere estesa da due a tre volte e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. L'ampiezza della fascia di rispetto a valle dovrà essere determinata all'interno degli studi di approfondimento sopra richiesti.

F - Zona di attenzione per instabilità di versante $i \leq 15^\circ$

Descrizione: corpo di frana con spessore della coltre $H \geq 3$ m. Inclinazione della superficie topografica $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e di spostamenti/cedimenti. Per gli interventi ammessi si richiedono studi geologici e sismici di terzo livello nei casi richiesti dalla DGR 630/2019, con analisi della risposta sismica locale, valutazione del coefficiente di amplificazione stratigrafica e del grado di stabilità del versante in condizioni sismiche.

FP - Zona di attenzione per instabilità di versante $i > 15^\circ$

Descrizione: corpo di frana o accumuli detritici di versante o alluvioni o riporti antropici o zone cataclastiche. Spessore della coltre $H \geq 3$ m. Inclinazione del pendio $i > 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica, topografica e di spostamenti/cedimenti.

Per gli interventi ammessi si richiedono studi geologici e sismici di terzo livello nei casi richiesti dalla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, con analisi della risposta sismica locale, valutazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica e del grado di stabilità del versante in condizioni sismiche.

In caso di differenze di quota (dislivello) > 30 m, lo studio di microzonazione sismica dovrà valutare anche gli effetti della topografia e la loro area di influenza.

D - Zona di intensa fratturazione/ cataclastica

Descrizione: fascia di territorio con rocce intensamente fratturate in presenza di una faglia.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: l'intensa fratturazione provoca una diminuzione delle caratteristiche meccaniche della roccia favorendo l'amplificazione e potenziali cedimenti differenziali a cavallo di zone di contatto tra materiali con caratteristiche meccaniche diverse. Per gli interventi ammessi si richiedono approfondimenti di III livello quali l'effettiva risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.

Qualora le conoscenze a disposizione permettano di identificare nel proprio territorio la presenza

di faglie “attive” e capaci ai sensi degli “Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica 2008” e ss.mm.ii., in corrispondenza delle stesse e per una zona di rispetto di larghezza da definire in funzione delle caratteristiche della specifica faglia, non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo il caso di infrastrutture e impianti di pubblica utilità non diversamente localizzabili e salvo il caso di interventi dimessa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.

G - Zona di attenzione per cavità sotterranee

Descrizione: zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici messiniani, sabbiosi plio-quadernari, ecc.).

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di doline riempite e cavità, riempite o meno, può influenzare il moto sismico in superficie causando nel primo caso effetti di amplificazione 2D e 3D e cedimenti, anche differenziali.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi geologici e sismici di terzo livello, con approfondite indagini per la verifica di eventuali forme e cavità sepolte e gli effetti locali dovranno essere ivi attentamente valutati con specifiche analisi di risposta sismica.

R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica

Descrizione: riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: tali aree, spesso riempite con materiali poco addensati, possono essere soggette a forti amplificazioni ed effetti 2D o 3D. In caso di forti scosse le zone di accumulo su pendii possono rivelarsi instabili ed essere quindi soggette anche a spostamenti e cedimenti.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con specifiche analisi di risposta sismica (anche 2D o 3D se necessarie), del grado di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche e degli eventuali spostamenti/cedimenti.

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi soprafalda e poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi.

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate di cui ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e Perimetrazioni degli abitati da consolidare (ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge regionale Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7)

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dalle disposizioni normative e/o pianificatorie vigenti, dovranno essere svolti gli approfondimenti richiesti secondo quanto emerge dalla **Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali**. Qualora gli esiti di tali approfondimenti svolti confermino lo statodi instabilità, dovranno applicarsi le limitazioni e la disciplina relativa a tali zone instabili. Tale criterio dovrà essere applicato anche alle aree perimetrate e zonizzate così come definite dai Comuni.

3. (P) Il PUG, sulla base degli scenari di pericolosità sismica locale definiti dalla **Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali** del PTM di cui al precedente comma 2, svolge gli approfondimenti di II livello richiesti dalla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, analizzando quanto ivi specificatamente indicato, ossia:
 - a) il territorio urbanizzato, perimetrato ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) le aree permeabili collocate all'interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, per le quali il PUG consideri ammissibili interventi di trasformazione edilizia di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - c) le parti del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane di cui all'art. 35, comma 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, individuate sulla base della griglia degli elementi strutturali definita dal PTM;
 - d) gli agglomerati posti in territorio rurale di dimensioni significative (ad es. insediamenti nastriformi attestati su viabilità, nuclei situati in continuità del territorio urbanizzato nonché gli insediamenti urbani in ambito rurale);
 - e) le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali di nuova previsione (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) e i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.
4. (I) L'analisi più approfondita, ovvero il terzo livello di approfondimento, può essere svolta dal Comune nell'ambito della formazione del PUG ai fini della redazione di una più completa carta di microzonazione funzionale ad accertare gli effettivi fattori limitanti o condizionanti le trasformazioni urbane e indirizzare le scelte localizzative verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

Il medesimo livello di analisi è comunque richiesto obbligatoriamente per la predisposizione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano, negli ambiti che presentano le situazioni elencate al paragrafo 2.1. lettera c) dell'Allegato A della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, la localizzazione e/o comunque l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) nuove urbanizzazioni;
 - b) addensamento e la sostituzione urbana;
 - c) ristrutturazione urbanistica;
 - d) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
5. (P) In riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica attuabili attraverso permesso di costruire convenzionato e non attraverso strumento urbanistico attuativo, si prescrive che nelle aree in cui la disciplina del PUG preveda tale modalità di intervento, gli approfondimenti di III livello siano svolti attraverso il medesimo PUG o, in alternativa, che il permesso di costruire convenzionato contenga i necessari approfondimenti sismici realizzati secondo le Norme Tecniche per le costruzioni.
 6. (P) In relazione a tutte le altre tipologie di intervento, i PUG che non abbiano provveduto direttamente a svolgere l'analisi di terzo livello relativamente alle predette aree, recepiscono i contenuti del PTM prescrivendo la predisposizione di analisi del terzo livello di approfondimento in sede di elaborazione degli Accordi operativi e dei Piani attuativi di iniziativa pubblica, ai sensi

dell'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, così da poterne preventivamente valutare la fattibilità e la sostenibilità.

7. (P) La predisposizione delle analisi del terzo livello di approfondimento è altresì obbligatoria negli areali di cui al paragrafo 2.1. lettera c) della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, per tutti i procedimenti speciali per i quali la legge consente che l'approvazione del progetto delle medesime trasformazioni comporti variante alla pianificazione urbanistica e possa essere attuato senza la necessità di piani urbanistici attuativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti di cui agli articoli 53, 59 e 60 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, di cui all'art. 21 della legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2018 e di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160.

Prescrizioni per gli interventi edilizi diretti

8. (P) Nei casi di interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato ed extraurbano, compreso l'edificato sparso e discontinuo individuato dal PUG ai sensi dell'art. 36 comma 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e la richiesta del titolo edilizio deve essere corredata da una relazione geologica e di caratterizzazione sismica. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica si applica la disciplina di cui al precedente comma 5.
9. (P) I risultati degli studi di pericolosità sismica, così come effettuati sia a livello di area vasta sia comunale, costituiscono elementi conoscitivi e integrano gli estremi di altrettante prescrizioni da rispettare per la progettazione ai sensi della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1373 del 26 settembre 2011, fornendo informazioni utili per l'analisi della risposta sismica. Nei casi in cui siano verificate le condizioni geologiche e morfologiche che necessitano di approfondimenti di terzo livello, la stima della pericolosità sismica tramite l'approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti potrebbe portare ad una sottostima e, pertanto, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.

Art. 29 - Tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico

1. (P) La disciplina relativa ai versanti e alla riduzione del rischio idrogeologico è direttamente dettata dalle corrispondenti norme della pianificazione di bacino vigente (PSAI Reno-Idice-Savena-Sillaro-Santerno; Piano Stralcio per il Navile-Savena abbandonato; PSAI Samoggia; PSAI Senio; PAI Po limitatamente ai Comuni di Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Castel d'Aiano e Suzzano Belvedere), nonché dal PTPR e dalla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019. Nel caso di interventi ammessi in aree in dissesto, il grado di stabilità del versante dovrà essere verificato in condizioni statiche e sismiche e l'ammissibilità e sostenibilità dell'intervento dovranno essere valutate sulla base dei risultati di tali verifiche.
2. (P) La "Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti" del PTM recepisce:
 - a) le Unità Idrogeologiche Elementari (UIE) come definite e delimitate nel PSAI Reno-Idice-Savena-Sillaro-Santerno, PSAI Samoggia e PSAI Senio. In relazione a tali UIE il PTM recepisce altresì le classificazioni di rischio da frana e di attitudine alle trasformazioni edilizio-urbanistiche. Sulla base della metodologia adottata per i P.S.A.I. del bacino del Reno, il PTM conferma e conseguentemente assume e recepisce le delimitazioni e classificazioni del previgente PTCP in relazione alle ulteriori UIE ricadenti nel territorio esterno al bacino del Reno.





Tavola 5

Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Scala 1:50.000 / foglio Sud



Stesura Approvata
maggio 2021

RETI ECOLOGICHE (Art. 47)

Aree ad alta naturalità

Aree protette e Siti della Rete Natura 2000

-  Collina Montagna: Parchi Regionali (PR), Parchi Provinciali (PP), Riserve Naturali (RNG), Riserva Naturale Orientata (RNO), Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNSP)
-  Collina Montagna: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale
-  Pianura: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale
-  Aree di riequilibrio ecologico

Unità ambientali naturali

-  Zone di tutela naturalistica non incluse in Aree protette o in Siti Rete Natura 2000
-  Boschi e arbusteti
-  Calanchi

Unità puntuali

-  Geositi
-  Zone umide

Fasce di protezione

-  Aree agricole della collina/montagna
-  Aree agricole della collina/montagna costituenti Zone di interesse paesaggistico ambientale
-  Aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

Fasce di connessione

-  Collegamenti ecologici appenninici di livello regionale e sovregionale
-  Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua

VARCHI DA SALVAGUARDARE PER LA CONTINUITA' ECOLOGICA (Art. 47)



-  Varchi e discontinuità



FASCIA DI CONNESSIONE COLLINA PIANURA (Art. 47)

-  Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia)

ORDITURA STORICA (Art. 47)

-  Viabilità storica
-  Aree di interesse archeologico
-  Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione
-  Principali complessi architettonici storici non urbani
-  Beni MIBCT non urbani tutelati da declaratorie o provvedimenti
-  Principali canali storici
-  Centri storici
-  Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti
-  Dossi




RETI CICLABILI PER LA FRUIZIONE E LA CONNETTIVITA' FUNZIONALE ED ECOLOGICA (Art. 47)

-  Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica
-  Itinerari cicloturistici di pianura - supporto alla realizzazione di reti ecologiche
-  Itinerari cicloturistici di collina/montagna - supporto a progetti di valorizzazione abitati
-  Itinerari escursionistici e ciclovie dei parchi-supporto a potenziamento attività locali diffuse
-  Itinerari cicloturistici internazionali e nazionali - significative interrelazioni funzionali con gli abitati
-  Itinerario Via Emilia - elemento di un più generale progetto Via Emilia

ALTRI ELEMENTI

-  Osservatori
-  Zone di protezione dall'inquinamento luminoso
-  Ecosistema Urbano
-  Servizio Ferroviario Metropolitano
-  Stazioni e fermate Ferroviarie
-  Centri di Mobilità
-  Viabilità panoramica



53

265

123

241

46

47

136

55

144

Consorzio

DRIUSARA

SAN PROSPERO

ZELLO

SALTERNANO

SALTERNARIO

S.S. 810

S.P. 54

S.P. 54

CH

IMOLA

articolo, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.

Art. 47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle **infrastrutture verdi e blu** che consente di contemporaneamente e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.
2. (P) Nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo** sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.
Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in:
 - a) **reti ecologiche** costituite da:
 - aree ad alta naturalità (*core areas*);
 - fasce di protezione;
 - fasce di connessione;
 - b) **fascia di connessione collina/pianura** (direttrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;
 - c) **varchi**;
 - d) **orditura storica**;
 - e) **reti ciclabili**.
3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:
 - a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;
 - b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;
 - b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;
 - c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le

strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

- d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;
 - e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.
5. (l) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:
- a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;
 - b) promuove la formazione di **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 52 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;
 - c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**:
- a) Aree ad alta naturalità (*core areas*), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette; unità puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;
 - b) Fasce di connessione, costituite dai collegamenti ecologici appenninici di scala regionale e sovraregionale (*corridoio della dorsale appenninica e corridoio del medio Appennino*) e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;
 - c) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nelle quali si applicano anche le disposizioni dell'art. 5.3 del PTA allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, come disciplinate dall'art. 7.4 del PTCP che costituisce pianificazione regionale in quanto recepisce e integra il PTPR;
 - d) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree agricole;
 - e) Parchi pubblici di interesse territoriale.
7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:
- a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;
 - b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.
8. (P) Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto

costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

- a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo** (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;
- b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni, alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'Accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Indirizzi per i programmi metropolitani di rigenerazione

9. (l) I **programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 52 assumono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come elementi di riferimento per la territorializzazione delle iniziative e concorrono alla realizzazione e implementazione degli interventi di cura, di recupero delle situazioni di degrado e di valorizzazione. A tal fine, sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo.
10. (l) Il potenziamento della **dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche** devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
 - a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;
 - b) la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;
 - c) l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;
 - d) la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie;
 - e) la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.
11. (l) La **realizzazione degli itinerari di valorizzazione turistica**, da sviluppare in coerenza con le strategie della Destinazione turistica, lungo i corsi d'acqua principali naturali e storici, i crinali e il fondovalle, deve avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
 - a) l'uso di soluzioni basate sulla natura e il riuso del patrimonio storico minore a servizio della fruizione collettiva;
 - b) il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, nel rispetto delle indicazioni del seguente comma 12;
 - c) l'effettuazione di interventi preordinati al potenziamento dei servizi ecosistemici al fine di incrementare la resilienza, l'attrattività turistica e la valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree collinari in funzione del "buon vivere collettivo";
 - d) l'attivazione e/o il consolidamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale per contrastare le fragilità economiche nei territori dell'Appennino e della bassa Pianura;
 - e) la sistemazione degli elementi di interesse storico, con priorità per quelli destinati alla fruizione collettiva.

12. (l) Il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, prioritariamente attraverso percorsi escursionistici pedonali e **itinerari cicloturistici**, deve contemplare sistemazioni paesaggistiche coerenti con il contesto e la qualificazione degli spazi pubblici lungo gli itinerari, tenendo conto altresì della rete dei percorsi escursionistici censita nella base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", al fine di consolidarne il regime ed assicurarne la regolare manutenzione. Nelle aree di pianura, dove il contesto lo suggerisca e consenta, deve essere favorito l'inserimento di filari alberati continui che costituiscano un'orditura verde in direzione nord/sud ed est/ovest, con funzione microclimatica e di ripristino di biodiversità diffusa, secondo una tipologia di assetto vegetazionale storicamente presente nella pianura.
13. (l) Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 del presente articolo, possono essere utilizzate le risorse del **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 51.

Indirizzi per i PUG

14. (l) I **PUG** assumono quanto previsto dal presente articolo nella propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, specificandola alla scala locale, e in particolare:
- recepiscono quanto stabilito in relazione agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato di cui ai precedenti commi 6 e 7;
 - concorrono al potenziamento della dotazione ambientale e al consolidamento delle connessioni ecologiche, mediante l'applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione dei tessuti urbanizzati di cui al precedente art. 35 delle presenti norme del PTM;
 - integrano a rete ecologica e la rete degli itinerari ciclopedonali per quanto di competenza comunale e/o comunque riferibile alla scala locale nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 46 delle presenti norme del PTM;
 - definiscono gli interventi e gli usi compatibili per assicurare la gestione e la fruizione dei siti storici e delle aree di interesse naturalistico, con prioritario riferimento ai Parchi pubblici di interesse metropolitano, nel rispetto dello standard di 15 mq/ab di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 48 - Multisale cinematografiche

Definizioni e individuazione

- (P) In armonia con la legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2006, il PTM definisce le politiche localizzative per le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale,
- (P) Le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale si suddividono nelle seguenti tipologie di esercizi, in base alla capacità ricettiva della struttura in termini di numero di sale e posti a sedere, secondo le seguenti definizioni:
 - medie multisale:** esercizi cinematografici di interesse sovracomunale con un numero di posti non superiore a 1.200 e un numero di schermi non superiore a 6;
 - grandi multisale:** esercizi cinematografici di interesse sovracomunale con un numero di posti superiore a 1.200 ovvero un numero di schermi superiore a 6.

Obiettivi generali

- (l) Il PTM assume i seguenti obiettivi:
 - agevolare l'insediamento di **medie multisale** nei centri urbani al centro di bacini d'utenza privi di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;